AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIII - n. 53

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
30 dicembre 2013

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5

A473 - FORNITURA ACIDO COLICO

Provvedimento n. 24674 *5*

I771 - SERVIZI DI POST-PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RAI

Provvedimento n. 24681 *12*

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 22

C7493B - ELETTRONICA INDUSTRIALE/MODIFICA TECNOLOGIA DVB-H/DVB-T

Provvedimento n. 24679 *22*

INDAGINI CONOSCITIVE 42

IC47 - CONDIZIONI CONCORRENZIALI NEI MERCATI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Provvedimento n. 24697 *42*

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 46

PS9158 - DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO

Provvedimento n. 24704 *46*

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A473 - FORNITURA ACIDO COLICO
Provvedimento n. 24674

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione della società Erregierre S.p.A. pervenuta in data 20 giugno 2013, successivamente integrata in data 11 luglio, 17 ottobre, 6, 11 e 27 novembre 2013;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA DENUNCIA

1. Con una segnalazione inviata in data 20 giugno 2013, successivamente integrata in data 11 luglio, 17 ottobre, 6, 11 e 27 novembre 2013, la società Erregierre S.p.A. (di seguito RGR, o anche il denunciante) ha lamentato un presunto abuso di posizione dominante posto in essere dalla società I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. (di seguito ICE). Secondo quanto riportato dal denunciante, ICE godrebbe di una posizione dominante nella produzione e vendita di acido colico, una materia prima impiegata per la produzione di un principio attivo di uso farmaceutico denominato acido ursodesossicolico (nella più comune definizione internazionale *ursodeoxycholic acid*, di seguito udca) e commercializzato sia da RGR che da una società controllata di ICE, la Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. (di seguito PCA). Nello specifico, ICE starebbe abusando della propria posizione dominante applicando rilevantissimi aumenti dei prezzi di fornitura dell'acido colico a RGR, nonché ricorrendo (tramite PCA) a offerte selettive per la vendita di udca alla clientela di RGR.

II. LE PARTI

a) Le società denunciate

2. I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano avente sede legale a Reggio Emilia, attiva nella fabbricazione di prodotti farmaceutici di base. La società, che è controllata da due persone fisiche, è a capo di un gruppo presente in Italia, U.S.A., Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay e Australia nella raccolta di bile bovina e produzione di acido colico di

grado farmaceutico. Dalle ricerche effettuate non risulta che il Gruppo ICE rediga un bilancio consolidato: dalla somma dei fatturati registrati per l'anno 2012 in capo a ICE (66 milioni di euro) e PCA (56 milioni di euro), si può in ogni caso stimare un giro d'affari superiore ai 120 milioni di euro.

3. Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano avente sede legale a Basaluzzo (Alessandria), attiva nella produzione di prodotti farmaceutici di base e principi attivi per uso farmaceutico: secondo quanto si legge nel sito internet della società, la produzione di udca rappresenta la sua principale attività[1]. La società risulta essere stata acquisita nel 2009 da ICE e da quel momento "*soggetta a direzione e coordinamento di ICE*"[2]. Nel 2012, secondo quanto già anticipato, il fatturato di PCA è stato di circa 56 milioni di euro.

b) Il denunciante

4. Erregierre S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano avente sede legale a San Paolo d'Argon (Bergamo), tra i principali produttori a livello nazionale di principi attivi per uso farmaceutico. La società, che è controllata da una società finanziaria riconducibile a una persona fisica, ha realizzato nel 2012 un fatturato di circa 46 milioni di euro.

III. I FATTI DENUNCIATI

5. Al fine di considerare le fattispecie asseritamente abusive portate all'attenzione dell'Autorità, si rileva in primo luogo come queste attengano la fornitura di acido colico (formula chimica C24H40O5), una materia derivata da acidi biliari di estrazione bovina destinata a usi farmaceutici[3] e le cui attività di raccolta sono concentrate presso impianti di macellazione di grandi dimensioni presenti in America del Sud, Stati Uniti, Australia. L'acido colico costituisce la materia prima per la produzione dell'udca, un principio attivo[4] alla base di una pluralità di farmaci – sia *branded* che generici, questi ultimi individuati con la dicitura comune "ursodiol" – che operano come riduttori dell'assorbimento del colesterolo nell'organismo e sono destinati all'assunzione per via orale nel trattamento di gravi patologie del fegato, in particolare cirrosi e calcoli biliari[5].

---

[1] "*Ursodeoxycholic acid or Ursodiol is our core business and PCA is actually one of the worldwide market leader for this substance. PCA supplies biliary derivatives to the main and worldwide most well known Pharmaceutical Company involved in the preparation of finished drugs used for hepatic diseases treatment. We actually have customer in around 30 countries all over the world*" (cfr. *http://www.pcaitaly.it/home.php*).

[2] Cfr. la nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012 di PCA, p. 14.

[3] Tale materia deve tuttavia sottostare a rigorosi processi di manifattura per poter raggiungere gli standard di purezza richiesti dall'industria (c.d. grado farmaceutico): nel seguito del presente provvedimento, ove non si dichiari esplicitamente l'eccezione, ogni riferimento all'acido colico sarà sempre da intendersi al prodotto di grado farmaceutico. Di fatto, l'acido colico è ottenibile anche da bile non bovina – ed effettivamente risulta una produzione in tal senso, concentrata in Asia e più in particolare in Cina, anche a partire dalla macellazione di suini, ovini e pollame – che tuttavia non soddisfa i requisiti i qualità richiesti per l'ottenimento del grado farmaceutico.

[4] Con riferimento ai principi attivi (Active pharmaceutical ingredients, spesso individuati con l'acronimo "Api"), una pluralità di riferimenti utili è rinvenibile da precedenti casi antitrust: in ambito nazionale v. AGCM, provv. n. 15175 dell'8 febbraio 2006, proc. A363 - *Glaxo-Principi attivi*, nonché, più di recente, AGCM, provv. n. 23026 del 23 novembre 2011, C11325 - *CU Bidco/CU Chemie Uetikon*.

[5] Secondo quanto riportato da una nota dell'Agenzia Italiana del Farmaco ("AIFA") relativa all'ursodiol, le sue prescrizioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale attengono ai pazienti affetti da (1) cirrosi biliare primitiva; (2) colangite sclerosante primitiva; (3) colestasi associata alla fibrosi cistica o intraepatica familiare; (4) calcolosi colesterinica. L'ursodiol trova inoltre prescrizione per la cura della dispepsia (cfr. AIFA, Acido ursodesossicolico. Nota 2: *http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-2)*. gli impieghi di farmaci a base di udca risultano peraltro in espansione, come indicato da sperimentazioni effettuate per il trattamento di alcune forme di diabete e tumori (cfr. T. Tsuchida et al., *Ursodeoxycholic acid improves insulin sensitivity and hepatic steatosis by inducing the excretion of hepatic lipids in high-fat diet-fed KK-Ay mice*, in Metabolism, vol. 61, n. 7, 2012, pp. 944-953; S. Akare et al., *Ursodeoxycholic acid modulates*

6. ICE costituisce il fornitore storico di RGR dell'acido colico impiegato dalla stessa per produrre udca, con una somministrazione ininterrotta avviata alla fine degli anni settanta e che ha raggiunto il suo picco nel 2008 con un quantitativo superiore a 110 ton/anno, per un importo – ai prezzi di fornitura dell'epoca – pari a circa 5,5 milioni di euro. A partire dal 2009, ovvero subito dopo l'acquisizione da parte di ICE della società PCA, la prima ha praticato nei confronti di RGR aumenti crescenti di prezzo dell'acido colico, fino al raddoppio delle quotazioni di partenza, così come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1

forniture di acido colico da ICE a RGR

anno	quantità (ton)	prezzo medio euro/kg
2008	113,5	48,63
2009	78,0	50,80
2010	83,5	56,21
2011	93,0	63,16
2012	82,0	86,28
2013	21,0	98,79

Fonte: segnalazione del denunciante.

7. Oltre alla rilevante progressione in aumento dei prezzi praticati a RGR per la fornitura di acido colico appena considerata, nel febbraio 2012 ICE ha pure rifiutato una fornitura di acido colico (non di grado farmaceutico, bensì) grezzo, che il denunciante – nel tentativo di sottrarsi all'incremento di costi del prodotto già purificato – aveva richiesto con l'intenzione di processare autonomamente per sostenere la propria produzione di udca. Da ultimo, a fronte di una richiesta di RGR di fornitura di 10 ton di acido colico (nuovamente) di grado farmaceutico all'ultima quotazione comunicata, pari a 99,5 euro/kg, nel novembre 2013 ICE ha risposto rappresentando un nuovo aumento di prezzo, giunto così a 102 euro/kg.

8. Anche sotto il profilo delle condizioni di fornitura la condotta di ICE nei confronti del denunciante sarebbe tale da pregiudicare le capacità operative ed economiche di quest'ultimo. Nel marzo 2013, infatti, ICE ha ridotto i termini di pagamento richiesti a RGR dai 75 giorni sino a quel momento applicati d'ordinario, a 45 giorni, e ciò senza che tale riduzione fosse riconducibile a ritardati o omessi pagamenti di precedenti forniture. Quanto alla fornitura richiesta nel novembre 2013, oltre al già rappresentato ulteriore aumento di prezzo ICE ha fatto contestualmente presente la propria disponibilità a fornire solo 6 delle 10 ton richieste e con consegne distribuite nell'arco di tre mesi, a partire dal dicembre 2013.

9. Con specifico riferimento agli aumenti di prezzo, allo stato degli atti non sembra che questi trovino giustificazione in un corrispondente incremento dei prezzi della materia di partenza dell'acido colico, ovvero la bile bovina, dovuto eventualmente a diminuzioni sensibili delle attività di macellazione[6]. In effetti, mentre nel 2011 ICE arrivava a richiedere a RGR picchi di 82 euro/kg (all'interno di una media annua, come già visto, superiore a 63 euro/kg), nello stesso periodo RGR

histone acetylation and induces differentiation and senescence, in International Journal of Cancer, vol. 119, n. 12, 2006, pp. 2958-69).

[6] Secondo un recente rapporto diffuso dal U.S. Department of Agricolture, con la sola eccezione degli Stati Uniti, in tutti gli altri paesi in cui ICE concentra le proprie attività di acido colico le macellazioni sarebbero anzi in aumento (cfr. USDA, Livestock and Poultry: *World Markets and Trade, Washington*, novembre 2013, pp. 4 ss.; *http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf*).

è riuscita a ottenere una limitata fornitura da un produttore tedesco, la Marenis Pharma GmbH, al prezzo di 50 euro/kg. Il denunciante non ha tuttavia potuto ricorrere ulteriormente a tale fornitore alternativo a causa della sua inaffidabilità – la fornitura appena richiamata è stata effettuata solo in parte, nonostante il suo pagamento integrale da parte di RGR – e ormai sostanziale uscita dal mercato, né i restanti produttori di acido colico rappresentano una soluzione percorribile.

10. Secondo quanto fatto presente dal denunciante, oltre a ICE sussistono infatti solo altri due produttori di acido colico, la neozelandese New Zealand Pharmaceuticals Ltd. (di seguito NZP) e l'argentina Casco Argentina S.A. (di seguito Casco). Entrambe le imprese sono state contattate da RGR al fine di stabilire rapporti di fornitura: tuttavia, mentre Casco non ha neppure risposto alla richiesta di quotazione di prodotto inoltratale dal denunciante nell'aprile 2013, NZP ha provveduto ad alcune forniture con spedizione del prodotto dalla Nuova Zelanda, ma per quantitativi limitati e a prezzi progressivamente allineatisi con quelli in aumento praticati da ICE[7]. La stessa NZP, peraltro, già nel 2010 aveva fatto presente al denunciante le proprie remore a proseguire nei rispettivi rapporti commerciali a causa delle "ritorsioni" subite da parte di ICE – cui sarebbero riconducibili la gran parte delle attività di raccolta della bile bovina necessaria alla produzione di acido colico (su cui v. meglio *infra*, §14) – in risposta alle precedenti forniture effettuate a favore di RGR[8].

11. In conseguenza della situazione venutasi a determinare nel mercato a monte dell'acido colico e dell'avvenuta integrazione verticale di ICE con PCA nel mercato a valle dell'udca, RGR ha visto ridurre in maniera sostanziale le attività relative alla produzione e vendita del principio attivo, tra i principali prodotti del proprio portafoglio industriale. Tale riduzione sarebbe dovuta all'impossibilità per l'impresa di ottenere forniture di acido colico a quotazioni tali da poter offrire il principio attivo udca a prezzi che siano competitivi con quelli dei propri concorrenti, di fatto rappresentanti in maniera preminente proprio da ICE attraverso la controllata PCA(in proposito v. meglio *infra*, §15).

12. Secondo il denunciante, salva una scarsa trasparenza delle condizioni commerciali esistenti sul mercato e la conseguente difficoltà di reperire dati relativi alle quotazioni di udca praticate da PCA, risulterebbe inoltre in atto una strategia di offerte selettive particolarmente aggressive poste in essere da quest'ultima nei confronti della clientela di RGR, ormai quasi del tutto stornata per l'impossibilità di RGR di replicare con offerte di prezzo competitive a causa degli aumenti di prezzo subiti a monte per l'acquisto della materia prima necessaria alla fabbricazione di udca, tra i principali prodotti del proprio portafoglio di principi attivi.

---

[7] Più nello specifico, RGR sarebbe riuscita a rifornirsi utilmente da NZP nel 2009 – cioè subito dopo la prima impennata di prezzi praticata da ICE – con l'acquisto di circa 30 ton (ciò che spiegherebbe la sensibile diminuzione dei rapporti di fornitura tra ICE e RGR registrati tra il 2008 e il 2009: cfr. supra, tabella 1), ma già nel successivo anno 2010 NZP avrebbe allineato i prezzi a quelli di ICE e ridotto progressivamente la disponibilità a fornire, fino alle 5 ton registrate nell'anno 2012.

[8] Secondo quanto si legge in una mail datata 20 aprile 2010, inviata da un dirigente di NZP a RGR in risposta a una richiesta di quotazione di acido colico in vista di nuove forniture, "*[…] the situation with ICE/PCA is still rather "unsettled". To be frank, we believe that they are being quite aggressive against us mostly in retaliation to the business we have conducted with Erregierre in the last year*" (doc. 1, all. 7). In una mail datata 14 agosto 2009, significativamente, lo stesso dirigente di ZNP aveva già fatto presente alla sua controparte in RGR la consapevolezza nell'impresa neozelandese che l'acquisizione di PCA da parte di ICE avrebbe sostanzialmente cambiato "l'ordine del mondo" nell'industria di riferimento ("*we are mindful of the "new world order" (the ICE/PCA merger) and the potential effects across the entire supply spectrum (from bile sourcing right to UDCA) that a sudden shift to NZP as your primary supplier may cause. We have already seen some agitation in the bile sourcing market as you might expect*". Doc. 1, all. 7).

V. VALUTAZIONI

a) I mercati rilevanti e la posizione dominante

Il mercato a monte della produzione e vendita di acido colico

13. I comportamenti segnalati sarebbero stati posti in essere da ICE nei confronti di RGR nel mercato della produzione e vendita della materia prima acido colico, un mercato avente dimensioni geografiche mondiali e del valore annuo stimato corrispondente a circa 100 milioni di euro, nel cui ambito ICE detiene una posizione dominante. Secondo quanto riportato dal denunciante, infatti, all'interno di tale mercato ICE rappresenterebbe di gran lunga il principale operatore con una quota pari al 70% (distinta in un 49% destinato alle forniture alla controllata PCA e in un restante 21% ceduto a terzi, tra cui RGR), a fronte di altri due soli concorrenti, NZP e Casco, cui sarebbero attribuibili rispettivamente quote pari al 25% e 5%. La dominanza di ICE pare trovare diretta conferma da parte della stessa società, che si presenta come "*uno dei principali produttori al mondo*" di acido colico in forza di un *network* internazionale per la raccolta di bile bovina composto da operatori (impianti di macellazione e concentrazione di acidi biliari) perlopiù vincolati a sé in esclusiva[9], tale da garantire a ICE un vantaggio competitivo non replicabile da parte degli altri operatori interessati all'ottenimento della bile bovina da processare per la propria produzione di acido colico.

Il mercato a valle della produzione e vendita di udca

14. La produzione e vendita del principio attivo udca, dove come già visto operano sia RGR che ICE (quest'ultima attraverso la sua controllata PCA), rappresenta il mercato a valle rispetto a quello su cui starebbero insistendo gli aumenti di prezzo praticati da ICE nei confronti del denunciante. Allo stato attuale degli accertamenti anche il mercato della produzione e vendita di udca appare di dimensioni mondiali, con un valore annuo stimato corrispondente a circa 200 milioni di euro. Nell'ambito di tale mercato PCA ha ormai acquisito una posizione di preminenza commerciale con una quota corrispondente al 46%, seguito dall'impresa giapponese Mitsubishi Pharma con una quota del 27%, dall'italiana Dipharma Francis con l'11% e da RGR col 10%. Secondo lo stesso denunciante, peraltro, la propria quota sarebbe drasticamente diminuita nell'ultimo biennio a ulteriore vantaggio di PCA, a causa delle condotte poste in essere direttamente da ICE nel mercato a monte dell'acido colico e di una politica di offerte selettive praticate da PCA alla clientela di RGR per la fornitura di udca.

b) Le condotte contestate

15. I comportamenti denunciati appaiono integrare una strategia abusiva posta in essere da ICE, anche per il tramite della propria controllata PCA, volta ad alterare la struttura concorrenziale del mercato della produzione e vendita del principio attivo udca attraverso l'estromissione di uno dei

---

[9] "From the production of Cholic acid [ICE] developed through modern technology, bovine and swine bile derivatives one of the most important world producers. The primary raw material consists of ox-bile. The company has established a worldwide network, which controls the collection of ox-bile from the main producing countries. In 1996 the company B.B.A. was established in Brazil with its primary function being the collection of bile from the main Brazilian slaughterhouses. The Brazilian plant produces raw Cholic acid, which is totally exported to Italy for its necessary purification. Cholic acid is the starting material for all other pharmaceutical derivatives. At the end of 1999 ICE acquired Roth Products of Texas (R.P.T.) a major company with 50 years experience in this field. R.P.T. collects 50% of the available ox-bile in the U.S., which is sent to Brazil for its processing. An increase in demand of bile has induced ICE to expand its collection thus creating a worldwide supply network. Currently, the main bile-supplying Countries include Argentina, Brazil, Columbia, Costa Rica, India, Paraguay, Uruguay, U.S.A. and Venezuela. The suppliers are both slaughterhouses and concentrators of ox-bile. In Argentina, Columbia, Paraguay and Uruguay exclusive concentrators work only for ICE" (http://www.iceitaly.com/profile.htm).

principali concorrenti, con pregiudizio per i consumatori intermedi – le imprese farmaceutiche produttrici di farmaci a base di udca, private della disponibilità di un loro fornitore – e in ultima analisi per i consumatori finali, ovvero gli acquirenti di farmaci a base di udca.

16. Nei confronti di RGR i comportamenti denunciati a carico di ICE si sostanzierebbero principalmente in una strategia di "rifiuto costruttivo" a effettuare forniture nel mercato a monte della produzione e vendita di acido colico[10]. Le dinamiche in forte aumento dei prezzi praticati per le forniture al denunciante (*supra*, tabella 1), registrate a partire dall'acquisizione del suo diretto concorrente PCA, appaiono in effetti estremamente significative, tanto più che – perlomeno allo stato attuale degli atti – gli aumenti non parrebbero correlabili a *shock* di mercato registrati nelle attività di raccolta della bile bovina, dove ICE opera in forza di un *network* di raccolta in esclusiva che sembra addirittura metterla in condizioni di dissuadere produttori concorrenti di acido colico a rifornire RGR (*supra*, §§10-11).

17. Alla crescita vertiginosa dei prezzi della materia prima di grado farmaceutico appena richiamata si aggiunge un espresso rifiuto da parte di ICE a fornire materia prima grezza, che RGR intendeva processare direttamente per ottenere acido colico di grado farmaceutico e svincolarsi così dalla politica abusiva di ICE. Si consideri altresì che da ultimo ICE avrebbe rifiutato di fornire l'intero quantitativo richiesto da RGR, subordinando la fornitura residuale, oltre che a un prezzo ancora più elevato, a condizioni di consegna e di pagamento ulteriormente penalizzanti per il denunciante (*supra*, §9).

18. Anche all'interno del mercato della produzione e vendita di udca parrebbero ricorrere condotte di ICE suscettibili di alterare il corretto confronto competitivo, integrando un più generale piano escludente a danno di uno dei concorrenti: ICE, per il tramite della propria controllata PCA, starebbe infatti procedendo a formulare offerte selettive particolarmente aggressive nei confronti della clientela del denunciante, ormai sempre più residuale. Tali offerte potrebbero essere anche il frutto di condizioni di acquisto della materia prima più favorevoli eventualmente praticate da ICE a PCA rispetto agli altri concorrenti.

c) L'applicabilità del diritto comunitario

19. Le condotte in questione interessano mercati aventi dimensioni che, allo stato attuale degli atti, appaiono mondiali, al contempo risultando volte all'esclusione dal mercato di un'impresa italiana – avente una clientela composta da una pluralità di imprese farmaceutiche anche operanti in altri Stati membri dell'Unione Europea – da parte di un'altra impresa italiana le cui attività produttive sono concentrate in Italia: tali condotte risultano pertanto idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 102 del TFUE, pregiudicando la struttura della concorrenza all'interno dell'Unione[11].

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da ICE, anche per il tramite di PCA, nel mercato della produzione e vendita di acido colico e in quello della produzione e vendita del principio attivo acido ursodesossicolico, per le ragioni sopra esposte, appaiono configurare una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

---

[10] In proposito v. Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del Trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione delle concorrenti, in GUUE C45/7 del 24 febbraio 2009, punti 75 ss.

[11] Cfr. Comunicazione della Commissione, Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82
del trattato, in GUUE C101/81 del 27 aprile 2004, in particolare punto 20.

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A., per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Arnaudo;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti o da persona da essi delegata;

e) che il termine di chiusura dell'istruttoria è fissato al 30 novembre 2014.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

I771 - SERVIZI DI POST-PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RAI
Provvedimento n. 24681

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la segnalazione di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., pervenuta in data 23 ottobre 2013 e integrata in data 14 e 28 novembre 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 23 ottobre 2013 è pervenuta una segnalazione da parte di RAI-Radiotelevisione Italia S.p.A. (di seguito "RAI"), con la quale sono state denunciate presunte distorsioni concorrenziali verificatesi nell'ambito di 14 procedure selettive avviate dalla RAI - nel periodo compreso tra la prima settimana di agosto e la prima settimana di settembre 2013 - per l'affidamento di servizi di post-produzione relativi a diversi programmi RAI per la stagione televisiva 2013-14.

2. La segnalazione fa riferimento all'esistenza di un accordo volto a "spartirsi gli appalti di montaggio e riprese" tra le diverse società invitate dalla RAI alle procedure negoziate. In particolare, nella segnalazione si dà conto di una serie di missive anonime[1], di cui alcune spedite antecedentemente all'apertura delle buste relative alle gare in esse considerate, e pervenute agli Uffici RAI, relative ad accordi di ripartizione delle procedure di affidamento dei servizi di post-produzione indette da RAI, le quali, sarebbero state assegnate, in virtù della presentazione di offerte concordate, ad un prezzo più elevato di quello praticato nel passato ovvero a condizioni economiche meno convenienti rispetto a quelle che avrebbero potuto determinarsi in presenza di un confronto concorrenziale.

3. Inoltre, in data 14 novembre 2013 il segnalante, su richiesta dell'Autorità, ha fatto pervenire ulteriori informazioni in relazione alla totalità delle gare esperite per la stagione 2013-14, nonché alle procedure esperite per i medesimi servizi a partire dal 1° luglio 2012 sino al 30 giugno 2013.

4. A tale insieme di procedure risultano aver preso parte 23 imprese operanti nella fornitura di servizi di post-produzione attive su Roma e iscritte all'albo fornitori Rai.

II. LE PARTI

a) Le società partecipanti

5. In base agli elementi sin qui acquisiti risulterebbero aver preso parte al comportamento denunciato le seguenti imprese.

6. Aesse Video S.r.l. (di seguito anche Aesse), società attiva, tra l'altro, nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da una persona fisica. Nel corso del 2010 ha realizzato un fatturato pari 1,165 milioni di euro.

[1] Si tratta di cinque missive anonime pervenute in data 21 e 29 agosto 2013, 2, 3 e 5 settembre 2013.

7. Barbieri Communication S.r.l. (di seguito anche Barbieri) fornisce servizi di produzione e post-produzione ad aziende attive nella televisione, nel cinema e dell'editoria. Oltre alla RAI, Barbieri fornisce i propri servizi anche ad altri clienti pubblici e privati, quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sky Italia S.r.l., Wind Telecomunicazioni S.p.A. ecc. La società, controllata da una persona fisica, ha realizzato nel 2010 un fatturato pari a 738.000 euro.

8. CapitalVideo Produzioni S.r.l. (di seguito anche Capital), società attiva nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a 808.000 euro nel corso del 2012.
9. D4 S.r.l. (di seguito anche D4), società attiva nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a 1,864 milioni di euro nel corso del 2011.

10. Digital Si S.r.l. (di seguito anche Digital), società attiva nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da una persona fisica, e ha realizzato un fatturato pari a 346.000 euro nel corso del 2012.

11. Diva Cinematografica S.r.l. (di seguito anche Diva) è una società, controllata da una persona fisica, attiva nell'erogazione di servizi audiovisivi e multimediali rivolti alla produzione e post produzione di documentari, programmi TV e spot promozionali destinati a televisioni pubbliche, aziende, enti e associazioni nazionali e internazionali. Diva ha realizzato un fatturato pari a 238.000 euro nel corso del 2012.

12. Euro Group Line Production S.r.l. (di seguito anche Euro Group), società con socio unico, è attiva nel settore della produzione e della post-produzione, fornendo i propri servizi a numerosi clienti del settore pubblico e privato (RAI, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Comune di Roma, Metro C, Mediaset, Sky, La7 ecc.). Il fatturato realizzato nel 2012 è pari a 2,271 milioni di euro.

13. Euroscena S.r.l. (di seguito anche Euroscena), società con socio unico, è uno dei principali operatori nel settore della produzione televisiva attraverso due Centri di Produzione a Milano e Roma. Il fatturato realizzato nel 2012 è pari a 5,365 milioni di euro.

14. Grande Mela S.r.l. (di seguito anche Grande Mela), società a socio unico, è attiva nella fornitura di servizi di post produzione, ed è controllata da una persona fisica, avendo realizzato un fatturato pari a 1,382 milioni di euro nel corso del 2012.

15. Industria e Immagine S.r.l. (di seguito anche Industria e Immagine) è una società controllata da una persona fisica, attiva nella fornitura di servizi di post produzione, che ha realizzato un fatturato pari a 1,025 milioni di euro nel corso del 2011.

16. MAV Television S.r.l. (di seguito anche MAV) è una società controllata da una persona fisica, attiva nella fornitura di servizi di post produzione, che ha realizzato un fatturato pari a 749.000 euro nel corso del 2012.

17. New Telecinema S.r.l (di seguito anche NEW) è una società controllata da persone fisiche, attiva nella fornitura di servizi di post produzione, che ha realizzato un fatturato pari a 866.000 euro nel 2012.

18. Obiettivo Immagine S.r.l. (di seguito anche Obiettivo), società con unico socio attiva nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da una persona fisica, e ha realizzato un fatturato pari a 1,193 milioni di euro nel corso del 2012.

19. On Air Unipersonale S.r.l. (di seguito anche On Air), società attiva nella produzione di video e di programmi televisivi, è controllata da una persona fisica, e ha realizzato nel 2012 un fatturato pari a 535.000 euro.

20. Point Films S.r.l. (di seguito anche Point) è una casa di produzione indipendente specializzata nell'ideazione, produzione e service tecnico per reti nazionali e canali satellitari controllata da una persona fisica. Point ha realizzato nel 2011 un fatturato pari a 268.000 euro.

21. Primopiano Tv S.r.l. (di seguito anche Primopiano) è una società controllata da una persona fisica attiva nella produzione di video e di programmi televisivi ed ha realizzato un fatturato pari a 838.000 euro nel corso del 2012.

22. Reportage Television Studio S.r.l. (di seguito anche Rts) opera nel settore degli audiovisivi professionali, delle telecomunicazioni, dell'elettronica, dell'informatica applicata. RTS ha realizzato un fatturato pari a 861.000 euro nel corso del 2012.

23. Siri Video S.r.l. (di seguito anche Siri) è una società con unico socio attiva nella produzione di video e di programmi televisivi ed ha realizzato un fatturato pari a 697.000 euro nel corso del 2012.

24. Soul Movie S.r.l. (di seguito anche Soul) è una società attiva nella produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a 1,185 milioni di euro nel corso del 2012.

25. Studio Immagine S.r.l. (di seguito anche Studio) è una società attiva nella produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a 2,768 milioni di euro nel corso del 2012.

26. Telecinema Production S.r.l. (di seguito anche TC) è una società attiva nella produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a 2,701 milioni di euro nel corso del 2011.

27. Video Etc S.r.l. (di seguito anche Video), attiva nella produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, controllata da una persona fisica, ha realizzato un fatturato pari a 573.000 euro nel corso del 2012.

28. World Video Production S.r.l. (di seguito anche World), società attiva nella produzione di video e di programmi televisivi, controllata da una persona fisica, ha realizzato nel 2012 un fatturato pari a 894.000 euro.

b) La società denunciante

29. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito RAI) è la società alla quale è affidato in esclusiva il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, con qualsiasi mezzo tecnico. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo è regolamentata dalla legge n. 112/04, dal Decreto Legislativo n. 177/05 e dalla convenzione di durata ventennale fra la RAI e l'allora Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, sottoscritta dalle parti il 15 marzo 1994 e approvata con D.P.R. del 28 marzo 1994. La quasi totalità del pacchetto azionario di RAI (99,56%) è detenuto, attraverso la società RAI Holding S.p.A., dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel 2012 RAI ha realizzato un fatturato consolidato di circa 2,62 miliardi di euro a livello mondiale, quasi interamente realizzati a livello nazionale.

III. I FATTI

A) Il contesto giuridico di riferimento

30. Preliminarmente, si osserva che i servizi di post-produzione rientrano nell'ambito del settore radiotelevisivo, e pertanto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera *b)* del Decreto Legislativo163/06, c.d. Codice degli Appalti, sono esclusi dall'applicazione del Codice medesimo[2].
A livello regolamentare interno, le procedure di affidamento della RAI sono disciplinate nelle "*Istruzioni interne per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture*" approvate dal CdA della RAI nel 2010, relative agli approvvigionamenti sia del settore ordinario - cui invece si applicano le disposizioni del Codice - sia del settore radiotelevisivo in cui rientrano le attività di post-produzione. In particolare, gli affidamenti dei servizi di post-produzione, fuori dai casi in cui è ammessa la procedura negoziata diretta verso un unico operatore (cd. negoziazione diretta)[3], avvengono generalmente sulla base di una procedura selettiva ristretta. Seguendo tale procedura, l'invito viene rivolto ad almeno 5 fornitori, ove compatibili con l'oggetto del contratto, ai quali viene richiesto di formulare un'offerta secondo prescrizioni contenute in una lettera di invito (richiesta di offerta cd. "RDO"), corredata dai documenti complementari (capitolato tecnico, schema di contratto, condizioni generali). L'affidamento avviene secondo il criterio del prezzo più basso.

31. Inoltre, sulla base del quadro regolamentare interno di riferimento[4], condizione necessaria per poter stipulare contratti con la RAI di importo annuale superiore a euro 50.000 è l'iscrizione all'Albo Fornitori. La scelta dei fornitori iscritti all'Albo da invitare a ciascuna procedura avviene

---

[2] Ai sensi dell'articolo 19, 2° comma del Codice degli Appalti, il settore radiotelevisivo comprende i contratti "aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione, gli appalti concernenti il tempo di trasmissione e i contratti principalmente finalizzati a permettere la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni".

[3] La negoziazione diretta è ammessa per: appalti inferiori a 40.000 Euro; per gli appalti da affidare necessariamente ad un operatore determinato cd. infungibile, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinente alla tutela di diritti esclusivi ovvero strettamente attinenti al contenuto dei programmi televisivi.

[4] Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori RAI.

sulla base del principio di rotazione, in attuazione dell'articolo 27 del Codice degli Appalti, dedicato ai principi generali relativi ai contratti esclusi[5].

32. In particolare, secondo le esigenze di produzione indicate nella RDO e nel relativo capitolato tecnico predisposto dal Centro di Produzione TV, la lista degli inviti a partecipare alla singola negoziazione viene determinata dalla Direzione Appalti e Acquisti della Direzione Produzione TV che seleziona i fornitori previa verifica per ciascuno di essi dei seguenti elementi:

- disponibilità delle risorse tecniche, umane, logistiche oggetto di richiesta (ad esempio, numero di sale di montaggio, software, sala speaker ecc.);
- numero complessivo degli inviti che ciascun fornitore ha già ricevuto, nell'arco della stagione produttiva;
- del relativo valore economico complessivo delle procedure a cui ciascun fornitore ha partecipato.

B) Le gare

33. La segnalazione di RAI ha ad oggetto alcune anomalie concorrenziali relative a 14 procedure ristrette espletate da RAI nel periodo agosto-settembre 2013. Tuttavia, l'esame della documentazione acquisita dall'Autorità ha fatto emergere criticità concorrenziali relative a 6[6] ulteriori procedure di affidamento, espletate a partire da luglio 2013 fino all'inizio di ottobre, per l'assegnazione dei medesimi servizi. In particolare, si tratta delle seguenti trasmissioni: *[omissis*][7].

C) I riscontri rispetto ai fatti segnalati alla RAI

34. In via generale, si osserva che i fatti segnalati alla RAI mediante segnalazioni anonime hanno trovato riscontro il più delle volte in relazione al generalizzato aumento dei costi orari richiesto per lo svolgimento del servizio. Inoltre, in alcuni casi, l'assegnatario indicato nelle missive anonime, di cui alcune spedite antecedentemente all'apertura delle buste, è risultato confermato.

35. Inoltre, dalle analisi svolte sui dati resi disponibili dalla RAI emergono diversi indici di possibili comportamenti collusivi tenuti in occasione del complesso delle gare analizzate.

36. In primo luogo, si evidenzia come le aggiudicazioni per i servizi di post-produzione avvenute dal 1° luglio 2012 all'8 luglio 2013 (69 procedure per complessivi *[omissis]* euro di servizi posti a gara) sono avvenute con sconti quasi sempre superiori al 20% rispetto alla base d'asta, e uno sconto medio pari al 39,6%. Invece, da metà luglio 2013 e sino al 3 ottobre 2013, è iniziata una serie di gare contraddistinte da sconti nettamente inferiori: per 20 procedure, il cui valore complessivo posto a gara è stato di *[omissis]* euro, lo sconto della miglior offerta è risultato in media del 6,8%. Dopo il 3 ottobre 2013, risultano poi aggiudicate ulteriori 8 gare, ove lo sconto è risalito al 26,4%, ovvero un valore più vicino a quelli ottenuti prima delle gare denunciate.

37. In secondo luogo, i differenti sconti registrati nei vari periodi si riflettono sul prezzo praticato, quantificato da RAI nel costo orario delle offerte vincenti: per le 69 gare sino al luglio 2013 esso è stato di 26,99 euro/ora, mentre per le 20 procedure successive di 38,19 euro/ora, con un incremento dunque di quasi il 50%..

38. In terzo luogo, l'incremento dei prezzi di aggiudicazione si è verificato per le procedure più importanti, assegnate immediatamente prima dell'inizio della nuova stagione televisiva. Per dare un'idea della rilevanza delle gare in questione, basti considerare che il valore medio posto a gara

---

[5] L'articolo 27 del Codice degli Appalti prevede che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto".

[6] Di cui una poi non aggiudicata per intervenuta disponibilità di risorse interne alla RAI.

[7] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

per le 20 commesse del periodo metà luglio-3 ottobre 2013 è stato circa tre volte superiore rispetto a tutte le altre gare assegnate nel 2013 (sino alla fine di ottobre).

39. In quarto luogo, la tabella 1, relativa a tutte le gare dell'estate 2103 per trasmissioni già esternalizzate e poste a gara nello stesso periodo del 2012, evidenzia un ulteriore elemento che potrebbe indurre a ritenere esservi stato un funzionamento non concorrenziale nelle gare qui in esame. In 6 delle 8 gare considerate l'aggiudicatario è risultato il medesimo del 2012. Inoltre, la riassegnazione della gara si accompagna in 5 dei 6 casi ad un aumento del prezzo orario.

Tabella 1. Raffronto tra prezzi orari e sconti delle assegnazioni effettuate nell'estate 2012 e nell'estate 2013

	2012			2013		
Programma	Prezzo orario	Sconto	Vincitore	Prezzo orario	Sconto	Vincitore
[omissis]	€29,85	33,58%	POINT FILMS	€39,79	5,37%	POINT FILMS*
[omissis]	€24,94	41,11%	MAV TELEVISION S.r.l.	€32,44	8,96%	STUDIO IMMAGINE S.r.l.
[omissis]	€24,39	42,78%	ON AIR	€33,10	9,20%	POINT FILMS
[omissis]	€32,19	24,38%	PRIMOPIANO TV	€36,76	5,00%	PRIMOPIANO TV
[omissis]	€28,30	52,92%	EURO GROUP LINE PRODUCTION S.r.l.	€33,53	5,96%	EURO GROUP LINE PRODUCTION S.r.l.
[omissis]	€52,18	4,15%	REPORTAGE TELEVISION STUDIO S.r.l.	€42,10	5,67%	REPORTAGE TELEVISION STUDIO S.r.l.
[omissis]	€25,49	42,59%	BARBIERI	€35,46	5,59%	BARBIERI
[omissis]	€23,42	46,38%	EURO GROUP LINE PRODUCTION S.r.l.	€34,70	3,90%	EURO GROUP LINE PRODUCTION S.r.l.

* Si tratta di una procedura ristretta non aggiudicata, ma che è stata ugualmente considerata, in quanto le offerte erano state presentate, prendendo in considerazione la migliore offerta.

40. Infine, si rileva che tutte le imprese invitate a ciascuna delle 20 gare considerate, hanno sistematicamente offerto sconti nettamente inferiori a quelli che erano risultati necessari per le aggiudicazioni precedenti. Qualora le procedure fossero state caratterizzate da offerte praticate in autonomia dai partecipanti, tali offerte difficilmente avrebbero potuto risultare adeguate all'aggiudicazione della procedura.

41. Riassumendo quanto evidenziato sopra, appare evidente e allo stesso tempo anomalo quanto avvenuto nell'estate 2013, quando per la ventina di gare che costituiscono la tornata più importante dell'anno (in quanto aggiudicate in vista della nuova stagione televisiva) è rilevabile un drastico abbattimento dello sconto praticato dagli aggiudicatari, risultato mediamente inferiore a un quinto di quello "storico", con una conseguente crescita media dei prezzi di circa il 50%. Tale circostanza si accompagna alla frequente riassegnazione della commessa al precedente affidatario. Inoltre, tale risultato è conseguenza di una politica di offerta con sconti molto bassi da parte di tutte le imprese invitate a partecipare alle varie procedure, e non solo dei vincitori; le medesime imprese hanno tendenzialmente presentato le offerte di importo maggiore nelle gare non aggiudicate, in dissonanza con una politica di prezzo ben più aggressiva in occasione delle procedure in cui sono poi risultate vincitrici.

IV. LE VALUTAZIONI

A) Il mercato rilevante

42. Preliminarmente, si ricorda che, nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese concorrenti. Ai fini della valutazione di un'intesa, infatti, l'individuazione del mercato rilevante, ancorché utile per circoscrivere con precisione e focalizzare l'analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte, non appare decisiva come nei casi di valutazione di comportamenti abusivi. Tale definizione risulta funzionale all'individuazione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese

concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale, essendo in particolare "funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività"[8].

43. Le gare in esame interessano la prestazione dei servizi di post-produzione dei programmi televisivi, nell'ambito dei quali rientra una categoria non omogenea di servizi tra cui: il montaggio di materiale audio-video, i servizi di riversamento materiale, di correzione colore, sottotitolazione, inserzione dei titoli di testa e di coda, il cambio formato, cambio standard e l'elaborazione grafica. Nel caso in esame, il presunto coordinamento collusivo tra le imprese si sarebbe realizzato relativamente alle procedure per i servizi di post-produzione offerti all'Area Altre Strutture Editoriali del Centro di Produzione TV della RAI da soggetti attivi nella città di Roma, quali risultanti dai criteri di preselezione adottati dalla stessa RAI.

44. A tale definizione si è giunti sia a partire dalle caratteristiche della domanda, in quanto connessa al tipo di servizio richiesto il quale risponde ad alcune peculiarità, sia per le modalità con le quali tale domanda viene espressa.

45. Con riguardo al primo aspetto, si osserva che si tratta dei servizi di post-produzione rivolti alla Direzione Produzione TV, ed in particolare al Centro Produzione TV della Rai, i quali appaiono differenziarsi in relazione alla specificità del servizio rispetto a quelli richiesti dalle altre strutture, quali RAI Cinema, Televideo, Radiofonia. Inoltre, con riferimento alle gare in esame, viene in rilievo per le sue specificità l'attività dell'Area Altre Strutture Editoriali del Centro Post-produzione, che ha la responsabilità di tutte le attività di montaggio, lavorazione e gestione teche per conto delle Reti generaliste e per i Canali specializzati.

46. Con riguardo al secondo aspetto, occorre rilevare che la RAI, sebbene il settore radiotelevisivo rientri tra i settori esclusi di cui all'articolo 19 del Codice degli Appalti, è in ogni caso tenuta al rispetto dei principi generali di cui all'articolo 27 del Codice, in ciò differenziandosi dalle altre emittenti televisive.

Nello specifico, la domanda è espressa dalla Direzione Post-Produzione del CPTV della RAI e veicolata ai fornitori, tra quelli inclusi nell'Albo Fornitori dell'azienda, dalla Direzione Acquisti e Appalti della Direzione Produzione TV attraverso procedure e condizioni espressamente individuate dall'ente stesso, in osservanza dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento ("Istruzioni interne per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture" approvate dal CdA nel 2010).

47. Alla luce di tali profili, del tipo di servizio richiesto e delle peculiarità della domanda, il mercato rilevante appare individuabile con riferimento all'insieme delle procedure selettive avviate dalla RAI aventi per oggetto servizi di post-produzione relativi a programmi televisivi delle reti generaliste e dei canali tematici; tale mercato, sotto il profilo geografico, appare definibile a livello locale.

48. Quanto alla struttura del mercato, esso si caratterizza per la presenza di 29 operatori che rispondono ai requisiti in linea con gli standard RAI; l'entrata sul mercato quindi è regolata dalla valutazione della RAI della sussistenza dei requisiti. Le imprese attive sul mercato presentano singolarmente quote di mercato piuttosto contenute e il grado di concentrazione del mercato è piuttosto basso (CR4 pari al 46,5% e HHI pari a 768).

49. Occorre, comunque, tenere presente che la metà delle imprese operanti nel mercato, tra cui quelle con le quote maggiori, è risultata aggiudicataria di almeno una delle 20 gare che hanno registrato anomalie[9].

---

[8] Cfr. Tar Lazio, sent. n. 1790/2003, *Pellegrini/Consip*.

[9] Le imprese che hanno vinto almeno una delle 20 gare contano per più dell'80% del mercato.

50. Si rileva inoltre, che stante la procedura seguita dalla RAI in fase di selezione ed aggiudicazione delle gare il grado di trasparenza del mercato è da ritenersi particolarmente elevato.

B) Le condotte

51. Le analisi svolte evidenziano alcune anomalie, nelle 20 procedure condotte da RAI nel periodo 15 luglio -3 ottobre 2013, che appaiono incompatibili con un normale svolgimento in senso concorrenziale delle medesime procedure.

52. Depongono infatti in tal senso, oltre ai riscontri fattuali in merito al contenuto delle denunce anonime pervenute presso la RAI in occasione della formulazione delle offerte relative alla stagione 2013-2014, una serie di elementi quali: il drastico abbattimento degli sconti nelle gare dell'estate 2013, che costituiscono la tornata più importante dell'anno (in quanto aggiudicate in vista della nuova stagione televisiva), rispetto alle aggiudicazioni dei 12 mesi precedenti (diminuzione superiore all'80%), con conseguente incremento dei prezzi medi di circa il 50%; le frequenti riassegnazioni, per i programmi già appaltati all'esterno nel 2012, ai soggetti in quella sede risultati vincitori, a prezzi di gran lunga superiori; la circostanza che i prezzi siano poi tornati sui livelli usuali nell'autunno 2013; le strategie di offerta di tutti gli invitati alle 20 gare oggetto di analisi, che hanno sistematicamente offerto sconti nettamente inferiori a quelli che erano risultati necessari per le aggiudicazioni precedenti; la configurazione delle medesime strategie con il frequente ricorso alle offerte di comodo.

53. L'analisi delle procedure illustrata dalla Tabella 1 evidenzia come la distorsione della concorrenza potrebbe consistere in un meccanismo spartitorio caratterizzato dalla riassegnazione delle procedure ai medesimi soggetti della stagione precedente, a sconti inferiori rispetto alla base d'asta e a prezzi più alti.

54. Il complesso degli elementi sopra descritti consente di ipotizzare l'esistenza di un coordinamento tra le società Aesse, Barbieri, Capital, D4, Digital, Diva, Euro Group, Euroscena, Grande Mela, Industria e Immagine, MAV, NEW, Obiettivo, On Air, Point, Primopiano, Rts, Siri, Soul, Studio, TC, Video e World, volto a limitare il confronto concorrenziale tra le stesse nella partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi di post- produzione per la RAI e diretto alla ripartizione degli affidamenti.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere dalle società Aesse Video S.r.l., Barbieri Communication S.r.l., CapitalVideo Produzioni S.r.l., D4 S.r.l., Digital Si S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., Euroscena S.r.l., Grande Mela S.r.l., Industria e Immagine S.r.l., MAV Television S.r.l., New Telecinema S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., On Air Unipersonale S.r.l., Point Films S.r.l., Primopiano Tv S.r.l., Reportage Television Studio S.r.l., Siri Video S.r.l., Soul Movie S.r.l., Studio Immagine S.r.l., Telecinema Production S.r.l., Video Etc S.r.l. e World Video Production S.r.l. sono suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Aesse Video S.r.l., Barbieri Communication S.r.l., CapitalVideo Produzioni S.r.l., D4 S.r.l., Digital Si S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., Euroscena S.r.l., Grande Mela S.r.l., Industria e Immagine S.r.l., MAV Television S.r.l., New Telecinema S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., On Air Unipersonale S.r.l., Point Films S.r.l., Primopiano Tv S.r.l., Reportage Television Studio S.r.l., Siri Video S.r.l., Soul Movie S.r.l., Studio Immagine S.r.l., Telecinema

Production S.r.l., Video Etc S.r.l. e World Video Production S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Comunicazioni" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luisa De Caro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Comunicazioni" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 16 dicembre 2014.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa	*Giovanni Pitruzzella*

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C7493B - ELETTRONICA INDUSTRIALE/MODIFICA TECNOLOGIA DVB-H/DVB-T
Provvedimento n. 24679

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 15333 del 10 aprile 2006, con il quale ha autorizzato l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo da parte di R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. di un ramo di azienda di proprietà di Europa TV S.p.A., connotata dagli elementi essenziali espressi nel provvedimento;

VISTA l'istanza di Elettronica Industriale S.p.A. del 12 febbraio 2013;

VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 13 marzo 2013, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la risposta alla richiesta di informazioni del 13 marzo 2013 della società Elettronica Industriale S.p.A., pervenuta in data 26 luglio 2013;

VISTA la propria ulteriore richiesta di informazioni, inviata in data 22 agosto 2013, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE la risposta della società Elettronica Industriale S.p.A., pervenuta in data 16 ottobre 2013;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 7 novembre 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 6 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento del 10 aprile 2006, n. 15333 (di seguito, "Provvedimento"), l'Autorità ad esito del procedimento avviato in data 25 gennaio 2006 ha autorizzato l'acquisizione del controllo esclusivo, da parte di R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, RTI), di un ramo di azienda di proprietà di Europa TV S.p.A. (di seguito, Europa TV), autorizzando l'operazione così come configurata nel progetto di acquisizione, vale a dire in considerazione degli elementi caratterizzanti della stessa indicati nel Provvedimento.
2. In particolare, con l'operazione di concentrazione autorizzata il 10 aprile 2006, RTI ha acquisito il ramo di azienda della società Europa Tv composto dalla rete trasmissiva della società, dalle

frequenze trasmissive (*multiplex*[1]) e dai contratti accessori ad essa collegati, escludendo la concessione per la diffusione del canale "SportItalia".

3. Inoltre, l'acquisizione era volta a consentire a RTI lo sviluppo di una rete di trasmissione in tecnologia DVB-H[2] – corrispondente al canale 38 in banda UHF-V (29 per la sola Sardegna) e denominata MDS3 – per la fornitura di contenuti televisivi su terminali mobili. Pertanto, la società, al momento della concentrazione, ha inteso riservare l'utilizzo della capacità trasmissiva agli operatori di telecomunicazioni mobili che ne avessero richiesto l'accesso. Il modello di business scelto demandava agli operatori di telecomunicazioni mobili la definizione dei contenuti, l'organizzazione dell'offerta e la relativa raccolta pubblicitaria.

4. Elemento essenziale dell'operazione suddetta era, pertanto, *"il fatto che il Gruppo MEDIASET non effettui, direttamente o indirettamente, attività di raccolta pubblicitaria mediante la rete oggetto di acquisizione"* e, inoltre, che la *"capacità trasmissiva, che verrà in capo al Gruppo MEDIASET in seguito alla presente operazione, sarà destinata esclusivamente allo sviluppo di una rete di trasmissione in tecnologia DVB-H per la fornitura, attraverso la tecnologia succitata, di contenuti televisivi su terminali mobili, in un mercato in via di formazione, senza risvolti di rilievo concorrenziale nel mercato delle reti digitali"* [3];

5. Con il Provvedimento suddetto, l'Autorità ha autorizzato l'operazione così come connotata nei suoi elementi essenziali, vale a dire nei limiti e con le precisazioni vincolanti seguenti:

- *"la rete sarà dedicata esclusivamente alla fornitura di contenuti televisivi su terminali mobili in tecnica DVB-H;*
- *la rete sarà aperta agli operatori di telecomunicazioni che ne faranno richiesta e la capacità trasmissiva sarà concessa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;*
- *sulla rete stessa potranno essere trasportati anche contenuti di fornitori terzi, oltre a quelli di RTI;*
- *il modello di business previsto dalla società nella fornitura di servizi di trasmissione televisiva digitale su terminali mobili in tecnologia DVB-H implica la piena responsabilità degli operatori telefonici in relazione all'offerta e alla gestione dei contenuti, secondo il modello compiutamente evidenziato e, di conseguenza, il Gruppo MEDIASET non offrirà servizi di DVB-H direttamente al consumatore finale;*
- *la raccolta pubblicitaria sarà di esclusiva competenza e profitto degli operatori mobili*[4]".

II. LA PARTE

6. Elettronica Industriale S.p.A. (di seguito, 'EI') è una società controllata da Mediaset S.p.A. (di seguito, 'Mediaset') per il tramite di R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., che ne detiene interamente il capitale.

EI è la società che si occupa della realizzazione, manutenzione e gestione delle reti con le quali sono diffusi la maggior parte dei servizi televisivi del gruppo Mediaset. A seguito del principio di separazione societaria tra operatori di rete e società fornitrici di servizi di media audiovisivi (art. 5,

---

[1] Il multiplex televisivo è una tecnica trasmissiva digitale dei segnali televisivi, tramite la quale più canali televisivi vengono veicolati all'interno della stessa banda di frequenza o canale di frequenza.

[2] Digital Video Broadcasting – Handheld (DVB-H) è uno standard comunicativo derivato dal DVB-T. Esso è utilizzato per la trasmissione di segnali televisivi digitali a dispositivi mobili quali telefonini e palmari. Gli standard DVB-T/DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), del consorzio europeo DVB, definiscono le caratteristiche tecniche per la trasmissione televisiva digitale terrestre. Con DVB-T2 si indica la seconda generazione dello standard trasmissivo che dovrebbe incrementare l'efficienza nell'uso dello spettro televisivo del 30-50%.

[3] Cit. provv. 15333 del 10 aprile 2006, C7493 R.T.I. – *Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV*.

[4] Cit. provv. 15333 del 10 aprile 2006, citato alla nota 3.

comma 1, lettera g, punto 2 del Decreto Legislativo 177/2005 "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*"), i diritti abilitativi relativi alle attività di trasmissione e i diritti d'uso delle relative frequenze sono stati trasferiti da RTI ad EI.

7. Il gruppo Mediaset opera in diversi settori quali il *broadcasting* TV, in cui è presente con offerte televisive gratuite e a pagamento in Italia e Spagna, la raccolta pubblicitaria, la distribuzione cinematografica e la gestione e l'offerta di servizi di infrastruttura di rete. Il ricavo consolidato del gruppo nel 2012[5] è stato pari a 3.720,7 milioni di euro, di cui 2.834,9 realizzati in Italia. Nello stesso anno il fatturato di EI, interamente realizzato in Italia, è stato di circa 203,4 milioni di euro.

III. L'ISTANZA PRESENTATA DAL GRUPPO MEDIASET

8. Con istanza del 12 febbraio 2013, integrata nelle comunicazioni successive del 26 luglio e 16 ottobre 2013, Elettronica Industriale ha richiesto *"la modifica dell'operazione di concentrazione notificata, consistente nella conversione del multiplex acquisito alla tecnologia DVB-T, con revoca delle ulteriori misure di cui al punto 136 della medesima decisione"*[6].

9. Nella predetta istanza, infatti, EI rappresentava la sostanziale impossibilità all'utilizzo della risorsa frequenziale in conseguenza degli avvenuti mutamenti del mercato. Nello specifico, la circostanza per cui "*la rete* [era] *dedicata esclusivamente alla fornitura di contenuti televisivi su terminali mobili in tecnica DVB-H*"[7], unita all'assenza di riscontro commerciale dei servizi televisivi su terminali mobili e all'abbandono, da parte delle compagnie telefoniche, del progetto di televisione mobile, ha di fatto precluso l'utilizzo della risorsa frequenziale.

10. A seguito dell'operazione di concentrazione originaria, infatti, il gruppo Mediaset ha stipulato due contratti, con i gestori di telefonia mobile Telecom Italia e Vodafone Italia, aventi ad oggetto l'acquisizione di capacità trasmissiva per la realizzazione di offerte televisive su dispositivi mobili. Tali contratti sono scaduti rispettivamente in data 31/12/2010 e 31/08/2011 e non sono stati rinnovati. La mancata domanda della capacità trasmissiva in tecnologia DVB-H ha pertanto determinato, secondo la parte, l'effettivo inutilizzo della rete.

11. In considerazione di ciò, EI ha inteso richiedere all'Autorità la modifica dei vincoli riguardanti la risorsa frequenziale, sia in relazione alle tecnologie utilizzate che per gli aspetti connessi al modello di *business* utilizzato, il quale demandava agli operatori di telefonia mobile la scelta dei contenuti editoriali e la raccolta degli investimenti pubblicitari.

12. Ad ogni modo, EI ha affermato di voler limitare le modalità di utilizzo del proprio *multiplex* allo scopo di impedire "*che il medesimo* [multiplex] *possa essere strumento per generare nuovi spazi pubblicitari che il medesimo Gruppo potrebbe offrire sul mercato*"[8].

13. In particolare, i vincoli – così come da ultimo indicati nella lettera del 16 ottobre 2013 – prevedono "*l'assunzione di un impegno privo di termine finale* […] *volt*[o] *ad escludere con certezza che l'operazione possa produrre un qualsiasi effetto rispetto alla quota del gruppo Mediaset nella raccolta pubblicitaria televisiva*"[9]. Tale impegno si concretizza nelle seguenti previsioni:

a) "Il multiplex non verrà utilizzato per la trasmissione di nuovi canali televisivi in chiaro, editi dal gruppo Mediaset, o da società a questo collegate;

---

[5] Fonte: Bilancio consolidato del gruppo Mediaset, anno 2012.

[6] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 12 febbraio 2013.

[7] Cit. provv. 15333 del 10 aprile 2006, C7493 *R.T.I. – Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV*.

[8] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

[9] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

b) Il multiplex sarà utilizzato esclusivamente per la trasmissione di canali televisivi in chiaro, esistenti o nuovi, di editori terzi nonché di offerte pay TV o pay-per-view, esistenti o nuove, di editori terzi (non controllati o collegati al gruppo Mediaset) e/o edite dal Gruppo Mediaset o da società a questo collegate, anche in alta definizione, o mediante tecnologie innovative;
c) Eventuali offerte pay per view o pay TV di editori terzi, trasmesse mediante il multiplex secondo i punti che precedono, potranno essere distribuite come parte integrante del servizio 'Mediaset Premium', sulla base di appositi accordi con i soggetti editori;
d) La capacità trasmissiva liberata sui multiplex della scrivente (Mediaset 1, 2, 4 e 5) per effetto di eventuali spostamenti sul multiplex oggetto di conversione (Mediaset 3) di contenuti già esistenti editi dal gruppo Mediaset non sarà utilizzata per nuovi canali in chiaro editi dallo stesso"[10].
Inoltre, la società ha inteso impegnarsi a non trasmettere i canali in differita non esistenti nel *multiplex*:
e) Canali c.d. 'time shifted' non esistenti alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, editi dal gruppo Mediaset, non saranno trasmessi mediante il multiplex" [11].
14. Infine, "*allo scopo di consentire la verifica dell'osservanza dell'impegno, la scrivente comunicherà all'Autorità, con periodicità trimestrale, l'elenco dei contenuti trasmessi mediante i multiplex operati da Mediaset, con indicazione dei contenuti e degli editori di ciascuno di essi alla data di invio*"[12].
15. Pertanto, come la stessa EI spiega, il multiplex oggetto di conversione potrà essere utilizzato solo per:
- "*trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro o servizi a pagamento, nuovi o già esistenti, di editori terzi non controllati o collegati al gruppo Mediaset;*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro editi dal gruppo Mediaset, purché già esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex;*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di servizi a pagamento editi dal gruppo Mediaset, nuove o esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex*"[13].

IV. QUADRO NORMATIVO-REGOLAMENTARE DEL SETTORE

16. Le reti digitali di trasmissione del segnale televisivo terrestre rappresentano uno dei più usati mezzi per la trasmissione dei contenuti televisivi sul territorio nazionale. La digitalizzazione delle reti terrestri di trasmissione (c.d. *switch-off*), avviata nel 2008 e conclusasi nel 2012, ha consentito un utilizzo più efficiente dello spettro elettromagnetico[14] in relazione al maggior numero di canali televisivi veicolabili attraverso la stessa frequenza.

---

[10] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.
[11] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.
[12] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.
[13] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.
[14] Lo spettro elettromagnetico (o spettro radio) è l'insieme delle frequenze sulle quali è possibile inviare informazioni compresse e codificate. Lo spettro elettromagnetico è suddiviso, a livello internazionale, in bande di frequenza, destinate a

17. In relazione alle tecnologie oggetto di regolazione, si indica con DVB-T (*Digital Video Broadcasting – Terrestrial*) lo standard tecnologico, appartenente al consorzio europeo DVB, per la trasmissione televisiva digitale terrestre, approvato e pubblicato dall'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) nel 1997. Con DVB-H (*Digital Video Broadcasting - Handheld*) si indica uno standard tecnologico, anch'esso del consorzio DVB e approvato dall'ETSI, per una modalità di radiodiffusione terrestre studiata per trasmettere programmi TV, radio e contenuti multimediali ai dispositivi *handheld* (quali *smartphone*, palmari e *tablet*). Infine, con la sigla DVB-T2 si indica la seconda generazione della tecnica DVB-T che consente una maggiore efficienza nell'utilizzo della banda di frequenza.

18. In merito al quadro normativo-regolamentare in cui si inserisce l'istanza, si deve osservare che la numerosità delle reti televisive terrestri è il risultato di un preciso disegno regolamentare, fondato in primo luogo su un piano nazionale di ripartizione delle frequenze[15], il quale ripartisce lo spettro frequenziale tra i servizi di comunicazioni (trasmissioni televisive, telecomunicazione mobile civile, telecomunicazione mobile militare, ecc.), prevedendo l'armonizzazione dell'utilizzo delle frequenze con gli altri paesi secondo accordi internazionali.

19. Il piano di ripartizione delle frequenze attualmente in vigore assegna quarantasette frequenze per i segnali televisivi locali e nazionali. A seguito della ripartizione delle frequenze, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), per i profili di propria competenza e, in particolare, in riferimento al segnale televisivo terrestre, ha il compito di procedere alla definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso, e alla successiva assegnazione delle frequenze ai vincitori della gara.

20. La delibera AGCOM n. 300/10/CONS (Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, PNAF) ha individuato originariamente venticinque *multiplex* per la diffusione televisiva nazionale (di cui quattro con vincolo di destinazione DVB-H), recentemente ridotti a ventidue a seguito delle delibere n. 451/13/CONS e 539/13/CONS. Di questi, tre *multiplex* devono ancora essere assegnati secondo uno schema di gara approvato l'11 aprile 2013[16].

21. In merito ai vincoli regolamentari ispirati a considerazioni di tipo concorrenziale, si deve notare che in diverse occasioni il regolatore e il legislatore nazionale hanno inteso definire alcune regole atte a limitare la concentrazione delle frequenze nella disponibilità di pochi soggetti e a favorire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato.

22. In particolare, la Delibera AGCOM 181/09/CONS, recante i *"Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri"* fissa le linee guida per il processo di digitalizzazione delle reti trasmissive. Tale Delibera, oggetto di un rinvio 'fermo' ad opera dell'art. 8-*novies*, comma 4, del D.L. n. 59/08[17], introduce, nel processo di assegnazione dei nuovi *multiplex*, un vincolo relativo al numero massimo di *multiplex* detenibili (pari a cinque) e un obbligo di cessione

servizi diversi (Tv, radio, telefonia cellulare, ecc.) in funzione delle loro caratteristiche. Ciascuna banda di frequenza è, a sua volta, suddivisa in canali, ciascuno dei quali è rappresentato dalla sua ampiezza, nonché dalla sua frequenza centrale. In tal senso, i termini frequenza e canale possono essere usati in modo intercambiabile.

[15] D.M. 13/11/2008 "Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze" emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

[16] Delibera AGCOM n. 277/13/CONS, che approva con modificazioni lo schema di provvedimento posto in consultazione dalla Delibera n. 550/12/CONS.

[17] Il comma 4 del suddetto articolo recita: "Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, […] i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, […], nel rispetto dei princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori". Conferendo, di conseguenza, forza di legge ai criteri fissati dal regolatore.

del 40% della capacità trasmissiva sul quinto multiplex assegnato in seno alla procedura di aggiudicazione[18].

23. Tali previsioni sono richiamate nella Delibera AGCOM n. 277/13/CONS che ha da ultimo fissato lo schema di assegnazione delle nuove frequenze. Peraltro, tale ultimo schema procedimentale non consente agli operatori già detentori di due o più *multiplex* (R.A.I. Radio Televisione Italiana S.p.A., Mediaset e Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l.) la partecipazione alle procedure di gara, rendendo quindi di fatto non più operanti i suddetti vincoli in sede di assegnazione delle frequenze mediante gara.

24. In merito allo specifico vincolo tecnologico relativo alle frequenze, si deve osservare che, in recepimento della direttiva n. 2009/140/CE, l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 259/03, recante il 'Codice delle comunicazioni elettroniche' ha introdotto il principio di neutralità tecnologica in relazione alle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel PNAF. Secondo la norma, per tali frequenze possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica, salvo che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, MISE) e l'AGCOM, nell'ambito delle rispettive competenze, prevedano restrizioni proporzionate e non discriminatorie al fine di rispondere ad alcune esigenze espressamente indicate al comma 3 dello stesso articolo, quali ad esempio quella di garantire la salute pubblica o di assicurare la qualità tecnica del servizio.

25. A seguito dell'introduzione di tale principio di derivazione comunitaria nel Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito, 'Codice'), la società 3lettronica Industriale S.p.A. (di seguito 3LI), controllata dall'operatore mobile H3G S.p.A., ha chiesto e da ultimo[19] ottenuto la conversione del proprio *multiplex* (canale 37) dalla tecnologia DVB-H a DVB-T.

26. EI ha presentato in data 12 febbraio 2013 istanza di conversione del proprio multiplex ai sensi dell'art. 14-*bis*[20] del Codice al Ministero dello Sviluppo Economico e all'AGCOM. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'AGCOM, ha convertito l'uso del multiplex da DVB-H a

---

[18] A seguito di ciò, lo schema procedimentale che avrebbe dato attuazione a tale previsione, vale a dire il c.d. beauty contest (Delibera AGCOM n. 497/10/CONS), recepiva il vincolo sul numero massimo di multiplex nazionali DVB-T (multiplex cap) e, inoltre, l'obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva di un multiplex, a soggetti indipendenti e secondo condizioni contrattuali ed economiche da valutare nell'ambito dell'assegnazione, da parte dei soggetti che avrebbero raggiunto il suesposto multiplex cap.

[19] In particolare, a seguito della presentazione da parte di 3lettronica Industriale S.p.A. della "Comunicazione di avvio servizio DVB-T" presso il Ministero dello Sviluppo Economico, quest'ultimo, con la nota DGSCER/D.G./105636 e sentito il parere motivato dell'AGCOM n. 72397 del 29/12/2011, ha revocato a 3LI l'autorizzazione provvisoria a diffondere trasmissioni televisive in tecnologia DVB-T. Ma successivamente, il TAR, con sentenza n. 749/13 del 23/01/2013 ha deciso di annullare la suddetta nota del MISE, e il parere motivato dell'AGCOM, consentendo in sostanza la conversione della tecnica utilizzata.

[20] "1.Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all'articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l'Autorità informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al 25 maggio 2016.
2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica.
3. Nell'applicare il presente articolo, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.
4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27 del presente Codice".

DVB-T in data 27 giugno 2013. Infatti, con la Delibera n. 374/13/CONS, AGCOM ha *"espresso la propria positiva valutazione circa la convertibilità delle reti con vincolo DVB-H in DVB-T"*[21].

27. Allo stesso modo, R.A.I. Radio Televisione Italiana S.p.A. (Rai) ha presentato, in data 26 giugno 2013, medesima istanza al Ministero dello Sviluppo Economico e all'AGCOM. Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 settembre 2013 ha quindi convertito l'uso del *multiplex*, a seguito di parere favorevole all'AGCOM reso con delibera n. 471/13/CONS, da DVB-H a DVB-T.

28. Nel valutare l'istanza di EI il regolatore ha inteso considerare i vincoli posti nello schema di procedura per l'assegnazione delle nuove frequenze. In particolare, l'AGCOM, nel suddetto parere reso con Delibera n. 374/13/CONS, ha osservato che EI otterrebbe il quinto multiplex con la conversione, rientrando nel tetto di cinque multiplex DVB-T per ogni operatore, ma in ordine al vincolo di cessione del 40% della capacità trasmissiva sul quinto multiplex acquisito - non essendo prevista una regola generale al riguardo, riservata alla potestà legislativa - si riserva di applicare tale misura solo qualora necessaria. Infatti, l'AGCOM precisa che, *"nell'ambito delle proprie competenze, verificherà – attraverso un'indagine delle condizioni del mercato della capacità trasmissiva – le modalità più opportune per introdurre tali misure"*[22].

V. IL MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL MERCATO

29. Il DVB-H, come visto in precedenza, è uno standard tecnologico utilizzato per la trasmissione di canali televisivi per dispositivi mobili. L'istanza di EI, secondo la stessa società, è motivata dall'effettiva impossibilità di utilizzo della risorsa frequenziale a seguito del mancato riscontro commerciale della TV su dispositivi mobili.

30. Secondo quanto affermato dalla parte, il mancato riscontro commerciale delle offerte televisive mobili ha determinato l'assenza di domanda per il *multiplex* da parte degli operatori mobili e, di conseguenza, l'effettiva impossibilità di valorizzare economicamente la risorsa. Si deve osservare, infatti, che, a seguito dell'operazione di concentrazione originaria, EI ha stipulato due contratti di cessione della capacità trasmissiva a due operatori di telefonia mobile (Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia N.V.), scaduti rispettivamente il 31 dicembre 2010 e il 31 agosto 2011 e mai più rinnovati.

31. Al contempo, si rileva la presenza di ulteriori elementi che mostrano l'effettivo mutamento nelle condizioni del mercato rispetto al momento in cui l'operazione di concentrazione fu originariamente autorizzata. In primo luogo, si deve osservare che tutti gli altri operatori che detenevano un *multiplex* con destinazione d'uso DVB-H, vale a dire 3LI e Rai, ne hanno inteso modificare la destinazione d'uso da DVB-H a DVB-T.

Tale circostanza conferma il carattere oggettivo e generalizzato dell'assenza di riscontro commerciale dei servizi televisivi mobili che è alla base dell'istanza di modifica della destinazione d'uso.

32. Inoltre, si deve osservare che il regolatore ha inteso modificare, nell'ambito della procedura riguardante l'assegnazione delle nuove frequenze digitali terrestri ancora disponibili per i servizi di radiodiffusione, la destinazione d'uso di uno dei *multiplex* da assegnare. La tecnica di utilizzo del *multiplex* è infatti variata da DVB-H a DVB-T.

---

[21] Determina di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 giugno 2013. Cfr. lettera di EI del 26 luglio 2013, allegato sub 3.

[22] Cit. Delibera 374/13/CONS.

33. Tale mutamento, infatti, è volto ad ottenere un utilizzo efficiente dello spettro radio, alla luce della mancanza di penetrazione commerciale della tecnologia, come si evince nel considerato n. 20 della delibera AGCOM n. 550/12/CONS[23], in cui si afferma che "*nel Piano delle assegnazioni delle frequenze digitali terrestri dell'Autorità di cui alla Delibera n. 300/10/CONS altre tre frequenze sono attualmente pianificate con vincolo di utilizzo della tecnica DVB-H. Tuttavia, allo stato, tale tecnologia non ha avuto il successo ipotizzato, né nel mercato nazionale né in quello europeo. Appare quindi che un'ulteriore riserva di frequenze per la tecnica DVB-H conduca ad un uso non efficiente dello spettro. L'Autorità ritiene, pertanto, necessario sottrarre il canale in questione al vincolo d'uso DVB-H, effettuando le necessarie modifiche al Piano di assegnazione delle frequenze di cui alla Delibera n. 300/10/CONS, e di non procedere ad ulteriori assegnazioni con tale vincolo d'uso.*"

34. Pertanto, tali circostanze confermano l'avvenuto mutamento delle condizioni di mercato, che determinano l'effettivo inutilizzo delle risorse frequenziali con vincolo d'uso DVB-H, la cui valorizzazione economica è pregiudicata in conseguenza della mancanza di domanda di servizi televisivi tramite apparecchi mobili.

VI. I MERCATI RILEVANTI

35. L'operazione in esame, riguardando la modifica dello standard trasmissivo del *multiplex*, interessa direttamente i mercati delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale.

36. Si ritiene peraltro che, data l'integrazione verticale del gruppo a cui fa capo EI, la conversione della rete potrebbe avere effetti sui mercati a valle della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo e dei servizi televisivi a pagamento. Tale opinione è condivisa anche dalla parte, la quale afferma che "*la possibilità che il multiplex venga utilizzato, in tutto o in parte, in caso di accoglimento della presente istanza, per veicolare contenuti di titolarità di RTI, o inclusi in pacchetti a pagamento commercializzati dalla stessa, rende necessario esaminare gli effetti dell'operazione nei mercati a valle*"[24].

37. Ciò accadrebbe in virtù del fatto che il gruppo Mediaset disporrebbe di un nuovo multiplex da utilizzare per la trasmissione, sebbene entro i vincoli dichiarati da ultimo con lettera del 16 ottobre 2013, di segnali televisivi in tecnica digitale di propri canali *free* o *pay*, potendo incidere sui mercati a valle della raccolta pubblicitaria e della *pay-tv* mediante un ampliamento dell'offerta e delle quote di mercato.

38. Per i motivi suesposti, verranno di seguito considerati i seguenti mercati rilevanti: *i)* delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva; *ii)* delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale (c.d. *broadcasting digitale*); *iii)* della televisione in chiaro ed il collegato mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo; iv) dei servizi televisivi a pagamento o *pay-tv*.

Fig. 1 – Struttura verticale dei mercati

[23] Delibera AGCOM n. 550/12/CONS: Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante "Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012".

[24] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 12 febbraio 2013.

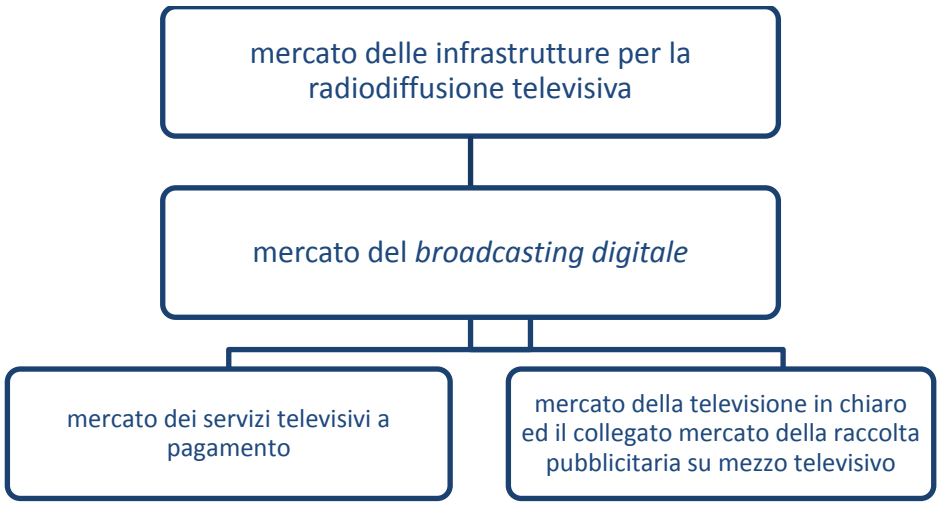

39. Il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva comprende le infrastrutture utilizzate per l'alloggiamento degli impianti radioelettrici necessari alla radiodiffusione televisiva. Tale mercato, infatti, riguarda "*l'offerta di ospitalità agli impianti televisivi sulle proprie infrastrutture (torri e siti), nonché i servizi di pianificazione, progettazione e realizzazione di impianti*"[25]. La dimensione geografica di tale mercato è nazionale in considerazione degli specifici regimi normativi nazionali, nonché della localizzazione delle infrastrutture di rete impiegate e della copertura della popolazione raggiunta[26].

40. Secondo i consolidati orientamenti nazionali[27], tale mercato risulta distinto dal mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora e dal mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili in ragione della limitata sostituibilità tra i vari tipi di infrastrutture, dovuta alle caratteristiche tecniche dei diversi segnali trasmissivi[28].

41. Gli operatori del mercato offrono alcuni servizi di ospitalità, che consistono nella messa a disposizione delle infrastrutture per alloggiare le apparecchiature di trasmissione/diffusione e i sistemi radianti, nonché nella messa a disposizione degli impianti ausiliari comuni atti a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature. Inoltre, "*la domanda del mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva proviene dagli operatori di reti televisive terrestri*"[29], vale a dire quegli operatori qualificati dalla "*disponibilità di frequenze ed impianti*"[30]. Per l'attività di *tower company* non è richiesto alcun titolo abilitativo, non costituendo un servizio di comunicazione elettronica.

---

[25] Cit. provv. n. 16645 del 28 marzo 2007, C8296 - *Elettronica Industriale/Ramo d'azienda di Telereporter*.

[26] Cfr. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 - *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies* e provv. 15333 del 10 aprile 2006, C7493 R.T.I. – *Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV*.

[27] Cfr. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 - *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*. Si vedano anche i provvedimenti n. 21736 del 21 ottobre 2010, C10743 – *Elettronica Industriale/7 Gold Calabria* e n. 22592 del 13 luglio 2011, C11080 – *Monradio/Ramo di azienda di RBC riguardante i servizi di ospitalità di impianti per la radiodiffusione*.

[28] Cfr. C6161 − *RAI - Radiotelevisione Italiana/Rami d'azienda*, provv. n. 13137 del 29 aprile 2004, Decisione della Commissione del luglio 2003 nel caso n. C2004/207/CE − *T-Mobile Deutschland/O2 Germany*, Decisione della Competition Commission del Regno Unito nel caso *Macquarie UK Broadcast Ventures Limited/National Grid Wireless Group*, del marzo 2008.

[29] Cit. provv. 23117 del 14 dicembre 2011 di chiusura dell'istruttoria riguardante la concentrazione C11205 - *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*.

[30] Cit. Provv. 23117 del 14 dicembre 2011 di chiusura dell'istruttoria riguardante la concentrazione C11205 - *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*.

42. Il mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale (c.d. *broadcasting digitale*), o in alternativa mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale**,** include la capacità trasmissiva (impianti e frequenze) destinata alla trasmissione del segnale televisivo terrestre. La dimensione geografica del mercato è nazionale in considerazione degli specifici regimi normativi nazionali e dell'estensione geografica del segnale.

43. Le risorse frequenziali disponibili per la trasmissione televisiva terrestre, come visto in precedenza, risultano essere frutto di precise scelte normativo-regolamentari riguardanti l'impiego dello spettro radio come stabilito dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze[31]. Pertanto, l'ambito merceologico resta circoscritto alle sole reti televisive digitali, stante la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica a seguito del completamento del processo di *switch-off*, avvenuto nel luglio 2012, e l'impossibilità di destinare le risorse frequenziali a servizi diversi da quelli a cui sono destinate per le precise previsioni regolamentari.

44. Nel provvedimento di autorizzazione della concentrazione n. 15333/2006 non è stato rilevato un mercato delle reti trasmissive in tecnologia DVB-H diverso da quello in tecnologia DVB-T. Infatti, "*gli elementi raccolti nel corso dell'attività istruttoria non consent*[ivano] *ancora di individuare compiutamente un mercato della trasmissione in standard DVB-H, separato da quello della trasmissione in DVB-T*"[32]. Ad ogni modo, non è stato chiarito, negli orientamenti passati, se le diverse tecnologie trasmissive (tra cui il DVB-H e la tecnologia DVB-T2, recente evoluzione dello standard DVB-T), costituiscano mercati separati.

45. Gli orientamenti successivi dell'Autorità hanno definito il mercato come quello dei 'servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale (DVB-T)'[33], ma descrivendolo come il mercato che include la capacità trasmissiva (impianti e frequenze) destinata alla trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale[34].

46. Su tale punto si osserva che, come espresso nel provvedimento di avvio dell'istruttoria sulla concentrazione C7493[35], "*il sistema DVB-H usa lo stesso livello fisico di trasporto del DVB-T ed è compatibile con le reti di quest'ultimo; in particolare, i segnali DVB-H possono essere trasmessi all'interno di un multiplex DVB-T*". Lo standard trasmissivo DVB-H, in quanto evoluzione tecnica del DVB-T, dovrebbe rientrare quindi nello stesso mercato rilevante.

47. Al contempo, lo stesso problema si pone in relazione alla tecnologia DVB-T2, utilizzata per la diffusione del segnale televisivo e anch'essa un'evoluzione della tecnologia DVB-T. Ad oggi, solo un *multiplex* è esercito in tecnica DVB-T2[36] e la ricezione di tale segnale necessita di *decoder* compatibili. Solo a partire dall'1 gennaio 2015, a seguito della legge n. 44/2012 art. 3-*quinquies*,

---

[31] Approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 13 novembre 2008.

[32] Cit. provv.15333 del 10 aprile 2006, C7493 R.T.I. – *Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV*.

[33] Cfr. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011 di chiusura dell'istruttoria riguardante la concentrazione C11205 - *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies* e provv. n. 23679 del 19 giugno 2012 C11614 - *Telecom Italia Media Broadcasting/Ramo di Azienda di Television Broadcasting System*.

[34] Nel provv. 15333 del 10 aprile 2006, C7493 R.T.I. – *Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV* tale definizione è associata al mercato del broadcasting digitale, mentre nei provvedimenti n. 21892 del 9 dicembre 2010, C10789 - *Elettronica Industriale/Impianto Televisivo di Associazione Teleradiopace Tv*, n. 21736 del 21 ottobre 2010, C10743 - *Elettronica Industriale/Impianto Radiotelevisivo di Italia 7 Gold Calabria*, n. 23022, C11268 - *Telecom Italia Media Broadcasting/Impianto Radiotelevisivo di Teleradio Regione*, tale definizione è associata al "mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale".

[35] Cfr. provv. 15108 del 25 gennaio 2006, C7493 - *R.T.I. – Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV*.

[36] Benché in principio i multiplex destinati a tale tecnologia fossero 4 (3 assegnati a Rai, Mediaset e EuropaWay e 1 ancora da assegnare) i multiplex di Rai e Mediaset sono stati convertiti dal MISE, con parere positivo di AGCOM, in tecnologia DVB-T. Lo stesso è avvenuto per il multiplex ancora da assegnare con lo schema di gara previsto dalla Delibera 277/13CONS. Pertanto solo il multiplex di EuropaWay è oggi utilizzato in tecnologia DVB-T2.

comma 3[37], tutti i produttori di televisori saranno obbligati a integrare nei modelli in vendita un sintonizzatore digitale terrestre in standard DVB-T2.

48. Inoltre, è necessario anche considerare la sostituibilità tecnologica tra tecnologie DVB-TT2 alla luce del principio di neutralità tecnologica sancito recentemente nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Come affermato dal regolatore nella Delibera n. 451/13/CONS[38], infatti, "*in virtù del principio della neutralità tecnologica sancito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, come recentemente modificato, tutte le reti nazionali sono pianificate nel presente provvedimento per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, senza distinguere tra standard per ricezione fissa e standard per ricezione mobile*.". Ed infatti, l'allegato 1 alla suddetta delibera, così come modificato dalla Delibera 539/13/CONS, recante il vigente piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, indica come tipologia tecnologica 'DVB- Nazionale' senza distinguere tra le tecniche utilizzate come fatto in precedenza.

49. Oltre a ciò, la stessa EI nell'elencare le diverse modalità di utilizzo del *multiplex* indica esplicitamente che i diversi canali potranno essere trasmessi "*anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative*"[39], mostrando la possibile sostituibilità tecnica tra i due standard.

50. Ad ogni modo, ai fini del presente provvedimento, non è necessario giungere a una definizione precisa da questo punto di vista poiché, come si vedrà a breve, anche nella definizione di mercato più restrittiva – vale a dire quella che riguarda i *multiplex* eserciti in tecnica DVB-T – le valutazioni sulla posizione competitiva di Mediaset a seguito dell'operazione all'interno del mercato non cambiano.

51. Il mercato delle *pay-tv* corrisponde al mercato complessivo dei servizi televisivi a pagamento erogati con vari mezzi di trasmissione, e in particolare via satellite (DTH), attraverso il digitale terrestre (DTT) e le reti di telecomunicazioni. Nella prassi della Commissione europea e dell'Autorità, il mercato della *pay-tv* è tradizionalmente distinto dal mercato della televisione in chiaro (*free-to-air*) e, più specificamente, dal mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo in relazione alle caratteristiche della domanda e dell'offerta nei due mercati[40].

52. Il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo è definito dal punto di vista merceologico come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su emittenti televisive. La dimensione geografica del suddetto mercato è nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di fattori culturali. È peraltro possibile distinguere anche un ambito locale rispetto a quello nazionale, in base alle caratteristiche della domanda di inserzioni[41].

---

[37] "L'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU)."

[38] Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS.

[39] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

[40] Cfr., ex multis, provv. n. 15632 del 28 giugno 2006, A362−Diritti Calcistici e le decisioni della Commissione europea nei casi: COMP/M.5121–NewsCorp/Premiere del 25 giugno 2008; COMP/M.4504–SFR/Télé2 France del 18 luglio 2007; COMP/M.4204–Cinven/UPC France del 13 luglio 2006; COMP/M.3411–UGC/Noos del 17 maggio 2004; e COMP/M.2876–NewsCorp/Telepiù del 13 luglio 2003.

[41] Cfr., ex multis, provv. n. 24206, A418C - PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12; provv. n. 23112 del 14 dicembre 2011, A422 – Sky Italia/Auditel e provv. n. 9142; C4158 – Seat Pagine Gialle/Cecchi Gori Communications.

VII. VALUTAZIONI

53. La valutazione degli effetti della modifica dell'operazione va considerata alla luce delle caratteristiche essenziali che connoteranno l'utilizzo della risorsa frequenziale. In particolare si deve osservare che Mediaset ha inteso limitare le modalità di utilizzo della risorsa frequenziale al fine di trasmettere propri contenuti.

54. Nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, il gruppo Mediaset è presente con la società EI Towers S.p.A. (di seguito, EIT). A seguito dell'acquisizione del controllo esclusivo, autorizzata con provvedimento n. 23117/2011, di Digital Multimedia Technologies S.p.A., EIT è divenuto, insieme a Rai Way S.p.A., appartenente al gruppo Rai, uno dei principali operatori nel mercato. Come affermato nel provvedimento di autorizzazione del caso C11205[42] benché esistano altri operatori di rete attivi, il numero di siti che ciascuno di tali operatori ha potenzialmente a disposizione per l'ospitalità degli impianti degli operatori di reti televisive è molto ridotto. Il numero di siti a disposizione di ciascun operatore è indicato in Tab. 1.

Tab. 1 – Infrastrutture per la radiodiffusione televisiva

Società		Numero siti
EI Towers	EI	*[1.000–1.500]*[43]
	DMT	*[500–1.000]*
Rai Way		*[1.500–2.000]*

Fonte: Provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – Elettronica Industriale/Digital Media Technologies.
Segue la riservatezza del Provvedimento di chiusura istruttoria C11205.

55. Si ritiene che la modifica comunicata non sia suscettibile di determinare alcun effetto concorrenziale nel mercato suddetto in considerazione del fatto che essa costituisce una mera modifica della tecnologia utilizzata dal *multiplex* e, dunque, non determina l'acquisizione di ulteriori frequenze che andrebbero a influenzare la domanda di Mediaset su tale mercato e la disponibilità di infrastrutture per i suoi concorrenti. Pertanto, la modifica dell'operazione non comporta un mutamento dello scenario concorrenziale nel suddetto mercato.

56. Inoltre, si deve ricordare che, a seguito della succitata operazione C11205, l'Autorità ha imposto in capo a EIT una serie di misure volte a permettere l'accesso alle infrastrutture agli operatori di rete a condizioni eque e trasparenti e adeguatamente pubblicizzate[44], che sono state ritenute idonee a scongiurare i rischi concorrenziali dell'operazione e della posizione di mercato in capo a Mediaset a seguito della medesima.

57. Nel mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo, il gruppo Mediaset vedrà incrementata la propria quota di mercato. In tale mercato, in base al PNAF sono riservati, in totale, ventidue *multiplex* per il servizio di radio diffusione televisiva. Di questi attualmente sono attribuiti diciannove *multiplex*, mentre altri tre *multiplex* dovranno essere assegnati tramite apposita procedura di gara, il cui schema è stato approvato dall'AGCOM con la Delibera 277/13/CONS.

---

[42] Cfr. provv. n.23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – Elettronica Industriale/Digital Media Technologies.

[43] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

[44] Cfr. provv. n.23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – Elettronica Industriale/Digital Media Technologies.

58. Inoltre, si deve sottolineare che dei diciannove *multiplex* attualmente assegnati un *multiplex* è quello oggetto della presente valutazione, vincolato allo standard DVB-H, un altro, il cui diritto d'uso è assegnato a Europa Way S.r.l., è esercito in tecnica DVB-T2. Come detto in precedenza, sebbene in virtù del principio di neutralità tecnologica sembri rilevarsi una sostituibilità tra le diverse tecnologie DVB-T/H/T2, non è necessario dare una definizione conclusiva riguardo al mercato rilevante e, in particolare, in relazione alla possibilità che i *multiplex* in tecnologia DVB-T2/H rientrino nel mercato rilevante. Nella Tab. 2 sono mostrati i *multiplex* attualmente assegnati in tecnica DVB-T.

Tab. 2 - Reti digitali (multiplex) per la trasmissione del segnale televisivo terrestre nazionale in DVB-T

Operatore di rete	Condizioni attuali		Ad esito della modifica	
Elettronica Industriale/Mediaset	4	23,53%	5	27,78%
Rai Way	5	29,41%	5	27,78%
Telecom Italia Media Broadcasting	3	17,65%	3	16,67%
Rete A (gruppo L'Espresso)	2	11,76%	2	11,11%
Rete Capri	1	5,88%	1	5,56%
Prima TV	1	5,88%	1	5,56%
H3G	1	5,88%	1	5,56%
Totale	***17***	**100,00%**	***18***	**100,00%**

59. Si deve osservare che anche considerando la definizione più restrittiva del mercato, vale a dire quella che esclude la tecnologia DVB-T2, il gruppo Mediaset otterrebbe ad esito della modifica una quota di mercato pari al 27,78%. Inoltre, l'indice HHI passerebbe da 1972 a 2037, con un incremento di 65 punti. Considerando, al contrario, la definizione più estesa del mercato non vi sarebbe alcuna modifica dello scenario competitivo, in quanto la tecnologia DVB-H rientrerebbe nel medesimo mercato rilevante delle tecnologie DVB-T/H/T2.

60. Secondo gli orientamenti europei in tema di concentrazioni[45], è presumibile che una concentrazione che dia luogo ad una quota di mercato limitata non sia in grado di ostacolare una concorrenza effettiva nel mercato stesso. Inoltre, secondo le stesse linee guida, è improbabile che vi siano problemi sotto il profilo orizzontale se, ad esito dell'operazione, l'indice HHI è superiore a 2000, ma la sua variazione è inferiore a 150.

61. Inoltre, si deve osservare che ad esito della modifica il gruppo Mediaset avrà cinque *multiplex* DVB-T, rientrando nel numero massimo di *multiplex* assegnabili definito nella Delibera AGCOM n. 181/09/CONS. Infine, deve rilevarsi che tre ulteriori frequenze dovranno essere assegnate a nuovi o minori operatori (escludendo Rai, Mediaset e TIMB) tramite una gara, il cui schema è stato da ultimo definito dalla Delibera AGCOM n. 277/13/CONS.

62. In termini prospettici, quindi, vi sarà un ampliamento dell'offerta di capacità trasmissiva e, di conseguenza, una riduzione della quota di mercato di EI, che si attesterebbe intorno al 24% del

[45] Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03).

mercato rilevante nella sua definizione più ristretta, e conseguentemente del livello di concentrazione nel mercato stesso.

63. Alla luce delle suesposte considerazioni, non si ritiene che la modifica suddetta dia luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul suddetto mercato nazionale delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo.

64. In ragione dell'integrazione verticale del gruppo Mediaset è necessario considerare gli effetti nei mercati a valle della televisione a pagamento e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

65. Per ciò che riguarda il mercato dei servizi televisivi a pagamento, si deve osservare che, per espressa previsione della parte, il gruppo Mediaset potrà utilizzare il *multiplex* per "*Trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di* […] *servizi a pagamento, nuovi o già esistenti, di editori terzi non controllati o collegati al gruppo Mediaset* […] *Trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di servizi a pagamento editi dal gruppo Mediaset, nuove o esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex*" [46].

66. In ragione di ciò, il gruppo potrà veicolare contenuti a pagamento già esistenti o nuovi sia di editori terzi che propri. Ad ogni modo nello specifico mercato non si rileva alcun effetto di tipo anticoncorrenziale in ragione della limitata quota di mercato del gruppo Mediaset. Nel mercato suddetto, infatti, la quota in valore nel 2012 riferita al gruppo Mediaset è pari al 17,8%, a fronte del 77,6% detenuto da Sky Italia[47].

67. Pertanto, non si ritiene che la modifica dell'operazione suddetta determini in capo al gruppo Mediaset la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della televisione a pagamento in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

68. Nel mercato della televisione gratuita e, più specificamente, di quello della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo il gruppo Mediaset è il principale operatore con una quota che si attesta a circa il 57% del mercato. Le quote di mercato in valore detenute a livello nazionale[48] per l'anno 2012 sono mostrate in Tab. 3.

---

[46] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

[47] Fonte: AGCOM, Relazione annuale 2013, pag. 143.

[48] Mediaset non è attiva nei mercati locali della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

Tab. 3 – Fatturato e quote di mercato in valore (2012)[49]

	Fatturato (mln €)	Quota di mercato
Mediaset	1.966,49	56,71%
Rai	683,56	19,71%
Sky	195,12	5,63%
Telecom Italia Media	146,61	4,23%
Altri	475,74	13,72%

69. In relazione allo specifico mercato, e agli effetti riscontrabili ad esito della modifica dell'operazione si deve rilevare che questa si connota per le seguenti previsioni, valide a tempo indeterminato.

70. In primo luogo "*il multiplex non verrà utilizzato per la trasmissione di nuovi canali televisivi in chiaro, editi dal gruppo Mediaset, o da società a questo collegate*[50]". Secondo tale previsione il gruppo Mediaset non potrà estendere, con l'utilizzo del *multiplex* suddetto la gamma di canali gratuiti sul digitale terrestre.

71. In merito ai canali c.d. *time shifted*, vale a dire canali che propongono in differita lo stesso flusso audio-video di canali esistenti, si deve osservare che questi consistono nella "*trasmissione differita* [che] *include i medesimi comunicati commerciali già presenti nella trasmissione principale, senza alcuna possibilità di inserimento di nuove comunicazioni commerciali audiovisive*"[51].

72. Per espressa previsione della parte il *multiplex* oggetto dell'istanza non potrà essere utilizzato per la creazione di nuovi canali in differita in quanto i "*Canali c.d. 'time shifted' non esistenti alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione editi dal gruppo Mediaset non saranno trasmessi mediante il multiplex*"[52].

73. I vincoli imposti a seguito della modifica comunicata sarebbero invece tali da permettere al gruppo Mediaset, per ciò che riguarda la televisione in chiaro, di utilizzare il multiplex per:

- "*trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro* […] *nuovi o già esistenti, di editori terzi non controllati o collegati al gruppo Mediaset;*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro editi dal gruppo Mediaset, purché già esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex*"[53].

74. Inoltre, il gruppo Mediaset ha previsto un principio di transitività dei vincoli imposti sul *multiplex* MDS3, verso gli altri *multiplex* detenuti, qualora vi sia una riallocazione dei canali tale

[49] Fonte: Elaborazione degli uffici su dati AGCOM, Relazione Annuale 2013.

[50] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

[51] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

[52] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013. Si osserva che, nella comunicazione di EI del 26 luglio2013, la società ha inviato un elenco dei canali trasmessi in tutti i 19 multiplex nazionali. Da tale elenco si evince che il gruppo Mediaset non trasmette attualmente canali gratuiti in differita su nessun multiplex nazionale.

[53] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

da spostarne la capacità trasmissiva utilizzata su uno dei *multiplex* di cui EI detiene il diritto d'uso al *multiplex* oggetto dei vincoli (MDS3). In particolare, il principio suddetto si sostanzia nella previsione per cui "*la capacità trasmissiva liberata sui multiplex della scrivente (Mediaset 1, 2, 4 e 5) per effetto di eventuali spostamenti sul multiplex oggetto di conversione (Mediaset 3) di contenuti già esistenti editi dal gruppo Mediaset non sarà utilizzata per nuovi canali in chiaro editi dallo stesso*"[54].

75. In questo modo, è previsto un meccanismo per il quale gli impegni atti a non estendere la gamma di programmazione di contenuti in chiaro attraverso il *multiplex* MDS3 sono estesi alla parte di capacità trasmissiva liberata a seguito del mero spostamento di un canale da un altro *multiplex* di Mediaset (MDS1, MDS2, MDS4 e MDS5) al *multiplex* MDS3.

76. Alla luce della destinazione d'uso a cui si è impegnato, il gruppo Mediaset non sarà in grado di estendere, attraverso il *multiplex* MDS3, la propria gamma di canali televisivi in chiaro. Il *multiplex* potrà essere utilizzato, oltre che per i contenuti *pay-tv* propri o di terzi e i contenuti in chiaro di terzi, per trasmettere in *simulcast*, vale a dire in simultanea su altri multiplex, canali in chiaro propri solamente se già esistenti, anche con tecnologie innovative, quali in DVB-T2 e in *standard* di alta definizione (HD). Inoltre, potrà utilizzare il *multiplex* per trasferire canali già esistenti senza che vi sia la trasmissione in *simulcast*, fatti salvi i vincoli che verrebbero trasferiti sugli altri *multiplex* come detto in precedenza.

77. La valutazione degli effetti della modifica dell'operazione sul mercato della raccolta pubblicitaria deve essere effettuata in considerazione degli specifici vincoli descritti in precedenza, che costituiscono una caratteristica essenziale dell'operazione come ora configurata. In particolare, va rilevato che la modifica della destinazione d'uso del multiplex in congiunzione con l'introduzione dei vincoli suddetti non è idonea a modificare la posizione sul mercato del gruppo Mediaset.

78. Infatti, le misure proposte eliminano, a tempo indeterminato, la facoltà di utilizzo della risorsa frequenziale per la diffusione di nuovi canali in chiaro del gruppo Mediaset, limitando la possibilità di utilizzo interno al gruppo alla trasmissione di canali già esistenti in simultanea (per aumentare la ricezione ad esempio) o utilizzando eventualmente uno standard in alta definizione (HD) o tecnologie innovative. Non si avrà quindi un aumento dell'offerta di spazi pubblicitari rivolta agli inserzionisti nel mercato della tv in chiaro.

79. Ciò è inoltre garantito dal fatto che il gruppo non potrà veicolare sul *multiplex* nuovi canali in differita c.d. *time shifted*, evitando nuove possibilità che gli stessi spot pubblicitari vengano trasmessi in differita, con l'eliminazione dei conseguenti effetti di duplicazione dello spazio pubblicitario dovuti alla doppia trasmissione, in tempi diversi, dello stesso spot.

80. Pertanto, per ciò che riguarda la televisione gratuita, resta facoltà della parte, oltre che la trasmissione di canali televisivi gratuiti di editori terzi, la trasmissione in *simulcast* (anche in standard HD o con tecnologie innovative) di un canale esistente, vale a dire la mera duplicazione di un canale. Si ritiene che la trasmissione in *simulcast* di un canale esistente, non determinando l'estensione dei contenuti e di spazi pubblicitari da offrire sul mercato, non sia in grado di determinare variazioni di rilievo della posizione di un operatore nel mercato pubblicitario televisivo.

81. Al riguardo, si deve osservare che già la creazione di un nuovo canale televisivo ha un impatto ridotto sulla raccolta pubblicitaria. Ad esempio, la raccolta pubblicitaria del canale televisivo di Mediaset Cartoonito rappresenta una quota di circa lo *[inferiore all'1%]* dell'intero fatturato del

[54] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

mercato della raccolta pubblicitaria[55]. Anche per altri canali televisivi tematici di diverso genere, quali ad esempio Italia2, la raccolta pubblicitaria rappresenta una quota estremamente ridotta del mercato (circa lo *[inferiore all'1%*]).

82. Ne deriva che la mera duplicazione dei canali già esistenti sembra del tutto inidonea a dar luogo ad un rafforzamento della posizione del gruppo Mediaset nel mercato della raccolta pubblicitaria. Tale conclusione è avvalorata dalla minore copertura del multiplex oggetto dell'istanza (MDS3, con copertura dell'82,6% della popolazione[56]) rispetto agli altri multiplex Mediaset (con copertura variabile tra il 93,41% e il 96,05% della popolazione).

83. Al contrario si ritiene che i vincoli suddetti ed i loro effetti generino incentivi economici tali da spingere il gruppo Mediaset ad utilizzare il *multiplex*, oltre che per l'offerta di canali televisivi a pagamento propri, per veicolare canali di editori terzi.

84. In conclusione, per le considerazioni su espresse si ritiene che l'operazione consistente nella modifica della destinazione d'uso del *multiplex* MDS3, così come espressamente definita nelle sue caratteristiche essenziali relative all'utilizzazione del suddetto *multiplex*, sia inidonea a determinare qualsiasi rafforzamento della posizione del gruppo Mediaset nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

VIII. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

85. In data 6 dicembre 2013, l'AGCOM ha espresso parere conforme in merito alla bozza di provvedimento inviato da codesta Autorità in data 7 novembre 2013.

86. In particolare, l'AGCOM ha condiviso le valutazioni dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista geografico.

87. Inoltre, per quanto concerne la valutazione degli effetti della modifica dell'operazione di concentrazione l'AGCOM concorda con la posizione assunta dall'Autorità introducendo alcune precisazioni.

88. In primo luogo, l'AGCOM rileva che "*la proposta modifica risponde al principio di neutralità tecnologica, introdotto dalla Direttiva 2009/140/CE e recepito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché all'esigenza di garantire un uso efficiente allo spettro. Invero, poiché la tecnologia DVB-H non ha avuto il successo ipotizzato né sul mercato nazionale né su quello europeo, il mantenimento dell'assegnazione delle frequenze a tale tecnologia condurrebbe ad un uso non efficiente dello spettro*". Quindi, l'AGCOM con Delibera 451/13/CONS ha ritenuto necessario che le reti originariamente pianificate per un servizio DVB-H debbano essere utilizzate in DVB-T in condizioni di equivalenza rispetto alle altre reti DVB-T. In tal senso, con Delibera 374/13/CONS, l'AGCOM, pronunciandosi sull'istanza presentata da EI di riesame delle limitazioni esistenti relative all'utilizzazione del medesimo multiplex oggetto della presente operazione in DVB-H, ha acconsentito alla conversione del medesimo multiplex in tecnologia DVB-T. Allo stesso modo l'AGCOM, con Delibera 471/13/CONS, ha valutato positivamente la rimozione del vincolo di utilizzo in tecnologia DVB-H/DVB-T2 del Multiplex 5 della società Rai e la conversione dello stesso in tecnologia DVB-T.

89. In secondo luogo, per quanto concerne l'attuale assetto dei mercati rilevanti, l'AGCOM ha rilevato che:

a) con riferimento al mercato delle infrastrutture di radiodiffusione televisiva, a seguito dell'acquisizione da parte di EI della società Digital Multimedia Technologies S.p.A., sono stati

[55] Elaborazioni degli uffici su dati comunicati della società nella lettera del 12 febbraio 2013.

[56] Cfr. lettera di Elettronica Industriale del 16 luglio 2013.

definiti specifici obblighi di carattere comportamentale idonei a controbilanciare la posizione dominate in capo ad EI;
b) con riferimento al mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale, l'AGCOM ha avviato con Delibera 438/13/CONS "*un apposito procedimento di analisi finalizzato ad acquisire informazioni sulle attuali modalità di utilizzo e sulle condizioni di cessione della capacità trasmissiva destinata a trasportare contenuti e servizi audiovisivi sulle principali piattaforme trasmissive (Digitale Terrestre, Satellite, Reti di telecomunicazioni fisse), al fine eventualmente di introdurre obblighi di cessione della capacità trasmissiva sulle reti televisive digitali terrestri*";
c) per quanto concerne, infine, la fornitura di programmi televisivi, l'AGCOM precisa di aver verificato che nessun fornitore nazionale di contenuti ha superato nel corso del 2013 il limite del 20% dei programmi, in osservanza dell'articolo 43, commi 7 e 8, del testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici.

CONSIDERATO che EI ha affermato di voler limitare le modalità di utilizzo del proprio *multiplex* allo scopo di impedire "*che il medesimo* [multiplex] *possa essere strumento per generare nuovi spazi pubblicitari che il medesimo Gruppo potrebbe offrire sul mercato*"[57];

*CONSIDERAT*O che la parte si è impegnata nella "*assunzione di un impegno privo di termine finale*" [58] tale da "*escludere con certezza che l'operazione possa produrre un qualsiasi effetto rispetto alla quota del gruppo Mediaset nella raccolta pubblicitaria televisiva*" [59];

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione si connota per i seguenti elementi essenziali:
a) "Il multiplex non verrà utilizzato per la trasmissione di nuovi canali televisivi in chiaro, editi dal gruppo Mediaset, o da società a questo collegate;
b) Il multiplex sarà utilizzato esclusivamente per la trasmissione di canali televisivi in chiaro, esistenti o nuovi, di editori terzi nonché di offerte pay TV o pay-per-view, esistenti o nuove, di editori terzi (non controllati o collegati al gruppo Mediaset) e/o edite dal Gruppo Mediaset o da società a questo collegate, anche in alta definizione, o mediante tecnologie innovative;
c) Eventuali offerte pay per view o pay TV di editori terzi, trasmesse mediante il multiplex secondo i punti che precedono, potranno essere distribuite come parte integrante del servizio 'Mediaset Premium', sulla base di appositi accordi con i soggetti editori;
d) La capacità trasmissiva liberata sui multiplex della scrivente (Mediaset 1, 2, 4 e 5) per effetto di eventuali spostamenti sul multiplex oggetto di conversione (Mediaset 3) di contenuti già esistenti editi dal gruppo Mediaset non sarà utilizzata per nuovi canali in chiaro editi dallo stesso[60];
e) Canali c.d. 'time shifted' non esistenti alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione editi dal gruppo Mediaset non saranno trasmessi mediante il multiplex" [61];

CONSIDERATO che "*per maggiore chiarezza, ed in via riepilogativa: il multiplex sarà utilizzato esclusivamente per:*

[57] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.
[58] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.
[59] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.
[60] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.
[61] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro o servizi a pagamento, nuovi o già esistenti, di editori terzi non controllati o collegati al gruppo Mediaset;*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro editi dal gruppo Mediaset, purché già esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex;*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di servizi a pagamento editi dal gruppo Mediaset, nuove o esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex*"[62];

CONSIDERATO, pertanto, che, essendo elemento essenziale dell'operazione il fatto che il *multiplex* oggetto di conversione non sarà utilizzato per la creazione di nuovi canali televisivi gratuiti e di nuovi canali in differita gratuiti (c.d. *time shifted*) del gruppo Mediaset, mentre al contrario la risorsa frequenziale potrà essere utilizzata per la diffusione di nuovi canali in chiaro di soggetti terzi non collegati e/o controllati dal gruppo Mediaset;

CONSIDERATO che il *multiplex* potrà essere utilizzato per incrementare l'offerta commerciale televisiva a pagamento sia del gruppo Mediaset che di editori terzi;

CONSIDERATO CHE "*allo scopo di consentire la verifica dell'osservanza dell'impegno, la scrivente* [EI] *comunicherà all'Autorità, con periodicità trimestrale, l'elenco dei contenuti trasmessi mediante i multiplex operati da Mediaset, con indicazione dei contenuti e degli editori di ciascuno di essi alla data di invio*"[63];

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione così come configurata nei suoi elementi essenziali suesposti non sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati nazionali: *i)* delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, *ii)* delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo in ambito nazionale, *iii)* della televisione a pagamento e *iv)* della televisione in chiaro ed il collegato mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati;

RITENUTO che la realizzazione di un'operazione di concentrazione diversa da quella oggetto di comunicazione nei suoi elementi essenziali, come sopra descritti, potrà essere nuovamente oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 287/90;

RITENUTO che resta salvo ogni ulteriore obbligo o divieto derivante dalle determinazioni, anche regolamentari, delle Autorità nazionali o comunitarie competenti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

---

[62] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

[63] Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa	*Giovanni Pitruzzella*

INDAGINI CONOSCITIVE

IC47 - CONDIZIONI CONCORRENZIALI NEI MERCATI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Provvedimento n. 24697

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

1. Il settore del trasporto pubblico locale costituisce un comparto di assoluto rilievo per lo sviluppo economico del Paese. Nel 2010, le aziende di TPL che operavano in Italia nel solo trasporto su gomma e ferroviario regionale -impiegando circa 116mila addetti- erano più di 1100, realizzavano circa 2 mld di chilometri percorsi e fatturavano più di 10 miliardi di euro[1].

2. Ciò nonostante, il comparto vive da tempo una situazione di profonda crisi con risultati ampiamente peggiorativi rispetto alle corrispondenti *performances* europee. Nel solo ambito del trasporto su gomma (relativo al trasporto urbano, ma anche regionale e infraregionale), l'EBIT medio, infatti, è negativo ed è pari al -1.1%, rispetto ad una media europea del 3.5%, in attivo. Il confronto con gli altri paesi europei è negativo anche con riferimento ai ricavi per km di traffico (1.08 euro contro una media europea pari a 1.34 euro) e alla rilevanza dei contributi pubblici sul totale delle entrate (2.2 euro per km percorso contro una media europea di 1.4 euro)[2].

3. La spesa per il trasporto pubblico locale ha dovuto, inoltre, scontare la contrazione dei trasferimenti da parte del Governo a partire dal D. L. n. 78/10. I tagli sono stati, rispetto a quanto stanziato nel 2010, di oltre 300 milioni di euro nel 2011 e di oltre 500 milioni di euro nel 2012[3]. L'art. 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto all'art. 16-*bis* del D.L. n. 95/12, l'istituzione di un Fondo nazionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale

[1] L'82% del valore della produzione è assicurato da imprese pubbliche, che svolgono il 95% dei servizi di trasporto urbano e il 75% dei servizi di TPL extraurbano. Pertanto, la quota attribuibile al TPL sul volume d'affari complessivo dei servizi pubblici locali offerti da imprese pubbliche è pari al 28.7%.

[2] I valori medi forniti riguardano Regno Unito, Germania, Francia, Svezia, Olanda e Belgio. Dati fondazione Filippo Caracciolo.

[3] Rapporto 2013 dell'Associazione Trasporti (ASSTRA), "Piazza Grande – radiografia del TPL". I minori trasferimenti agli Enti locali hanno colpito le regioni in maniera differenziata, con un impatto molto forte soprattutto nelle regioni del centro-sud: per il biennio 2010-2012, infatti, risulta un decremento delle risorse regionali per il comparto del TPL pari al 27% in Campania, al 23% nel Lazio e nel Molise e al 20% in Sicilia.

(Fondo nazionale trasporti). La dotazione decisa, con vincolo di destinazione, è di circa cinque miliardi di euro. Le risorse dovrebbero, almeno in parte, essere assegnate sulla base di meccanismi premianti la qualità del servizio e utilizzate per rilanciare piani di investimento[4].

4. La rilevante distanza che si registra fra le disponibilità e le esigenze di finanziamento del sistema del TPL, accompagnato peraltro da una bassa qualità dei servizi per l'utenza, appare trovare le sue radici anche in modalità di gestione delle imprese, spesso controllate o quantomeno partecipate dagli enti locali affidanti, non caratterizzate dal perseguimento di obiettivi di efficienza aziendale, quanto piuttosto connotate da un generalizzato tentativo di perseguire obiettivi di natura diversa, quale ad esempio, con riguardo all'utilizzo del fattore lavoro, quello di ammortizzatore sociale[5]. La perdurante incapacità di una gestione efficiente delle aziende di trasporto pubblico locale ha portato nel tempo all'accumularsi di disavanzi di bilancio che in alcuni casi valgono da soli a incrinare gli equilibri finanziari degli Enti locali coinvolti.

5. In questo quadro, si inserisce il peso di un'evoluzione estremamente complessa e farraginosa del quadro normativo-regolamentare applicabile al settore, all'indomani del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze nei servizi di trasporto locale avvenuto con il c.d. Decreto Burlando nel 1997. I diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, in materia di gestione e affidamento dei servizi di TPL, hanno determinato uno stato di incertezza normativa protrattosi fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del luglio 2012 che, dichiarando incostituzionale l'art. 4 del D.L. n. 138/11, ha ricondotto la disciplina del TPL ai principi comunitari e alla normativa settoriale di riferimento. Nonostante l'intervento chiarificatore della Corte, permangono tuttavia, dubbi sul rapporto tra normativa nazionale e le norme del Reg. CE n. 1370/07. Detto regolamento, che rappresenta il riferimento normativo comunitario di settore, in quanto frutto di un compromesso fra i diversi Stati membri con riguardo alle modalità di affidamento e al periodo transitorio per l'adeguamento degli affidamenti non conformi al quadro comunitario, può ritenersi complessivamente insoddisfacente da un punto di vista concorrenziale e suscettibile di favorire il protrarsi ingiustificato di modelli di gestione difformi[6].

6. Attualmente, il quadro normativo nazionale vigente stabilisce l'obbligo per gli enti locali affidanti di procedere ad una complessiva revisione degli affidamenti non conformi, al fine di ridefinire gli ambiti e gli obblighi di servizio pubblico, di valutare correttamente le compensazioni per tali obblighi, nonché di procedere a nuovi affidamenti che risultino conformi alle disposizioni del diritto comunitario; vale a dire, sostanzialmente, che nei casi in cui il servizio sia affidato a terzi, questi vengano selezionati tramite una gara, e che nei casi in cui l'amministrazione intenda avvalersi della possibilità di affidamento in house, tale modalità rispetti i criteri stabiliti dalla

[4] In particolare, a seguito dell'approvazione della proposta della Conferenza Unificata Stato-Regioni, il 90% delle risorse sarà assegnato sulla base della ripartizione storica, mentre il 10% dovrebbe costituire una ripartizione premiale collegata al raggiungimento di taluni obiettivi, individuati con i decreti ministeriali di attuazione della norma (es. progressivo aumento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; incremento del *load factor*). Permane, tuttavia, una forte incertezza sul livello effettivo delle risorse, dato che il DPCM di attuazione dell'art. 16-bis, d.l. n. 95/2012, ha previsto che la dotazione del Fondo, che peraltro copre solo circa i tre quarti del fabbisogno totale per i servizi di TPL calcolato dalle regioni, sia legata al gettito derivante dall'accisa sui carburanti: in pratica, l'importo prefissato per gli anni a venire non è allo stato certo, visto che l'aliquota di compartecipazione sull'accisa dei carburanti non sarà variata in ragione del gettito effettivo in modo da ottenere sempre una dotazione finanziaria pari a quella programmata di circa 5 miliardi di euro.

[5] A tacere del sostanziale disconoscimento della necessaria relazione fra costi e ricavi da traffico o, in molti casi, del verificarsi di episodi di corruzione negli appalti.

[6] Attualmente è in corso di valutazione un progetto di revisione del regolamento comunitario, che vede una serie di proposte maggiormente liberalizzatrici, quantomeno con riguardo al settore ferroviario.

giurisprudenza comunitaria. La norma nazionale, peraltro, stabilisce, in un'ottica di progressiva liberalizzazione del settore, che in quest'ultimo caso l'ente affidante abbia l'obbligo di mettere a gara almeno il 10% dei servizi oggetto di affidamento "diretto".

8. Allo stato delle informazioni complessivamente disponibili emerge come le diverse gestioni locali dei servizi di trasporto pubblico siano ancora caratterizzate, nella maggior parte delle regioni, da una mancata conformazione al quadro regolamentare applicabile e spesso connotate da diffuse irregolarità in relazione: *i)* all'organizzazione dei servizi; *ii)* alle modalità di affidamento degli stessi, che in molti casi di società pubbliche di gestione non rispettano i requisiti dell'in house, o in altri casi si sostanziano in affidamenti diretti a terzi senza gara, spesso inoltre oggetto di ripetute proroghe; *iii)* alla mancata trasparenza dei contratti; *iv)* all'efficienza e regolazione dei rapporti contrattuali; *v)* alla sovrapposizione di attività in monopolio e in concorrenza in capo ai soggetti affidatari, e, infine, *vi)* alle modalità di determinazione delle compensazioni concesse a fronte dell'assolvimento degli oneri di servizio pubblico che non appaiono rispettare criteri di orientamento ai costi efficienti. Appare evidente l'influenza che tali irregolarità gestionali, ostacolando lo svilupparsi di meccanismi concorrenziali nelle modalità di affidamento dei servizi e nella gestione delle imprese, esercitano sulla crisi del settore, e, in ultima analisi, sulla possibilità di definire un'efficiente offerta di servizi di mobilità per i cittadini.

9. A fronte della situazione di pervasività a livello nazionale di un assetto poco concorrenziale del settore, che risulta fortemente influenzato per alcuni aspetti da norme di legge, per altri da scelte amministrative non sempre conformi ai principi concorrenziali, appare necessario verificare la compatibilità delle attuali gestioni dei servizi con il quadro giuridico comunitario e nazionale nonché il grado di concorrenza effettiva esistente nei diversi mercati dei servizi di trasporto pubblico locale.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un'indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e sul grado di concorrenza effettiva dei servizi di trasporto pubblico locale nelle diverse regioni italiane e province autonome.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS9158 - DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO
Provvedimento n. 24704

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS9158 del 27 settembre 2013, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, poste in essere da DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o.;

VISTA la memoria presentata da Cross Border Recovery s.r.o. in data 9 dicembre 2013;

CONSIDERATO che DAD Deutscher Adressdienst GmbH non ha depositato alcuna memoria difensiva;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Sulla base delle segnalazioni di numerose microimprese, in data 27 settembre 2013 è stato avviato il procedimento istruttorio PS9158, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, nei confronti di DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di seguito, anche DAD) e Cross Border Recovery s.r.o. (di seguito, anche CBR) che, nella loro qualità di professionisti ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, avrebbero posto in essere una pratica commerciale scorretta nei confronti delle microimprese.

2. In particolare la pratica commerciale contestata alla società DAD, consiste:

a) nell'iscrizione inconsapevole dei dati aziendali delle microimprese in un database presente esclusivamente on line sul sito internet *www.registro-italiano-in-internet.it*, al fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento;

b) nell'invio, a mezzo posta cartacea, alle microimprese eteronomamente per-iscritte, di una comunicazione dai toni intimidatori apparentemente volta a far verificare e correggere i dati inseriti nel database telematico, ma sostanzialmente diretta a far sottoscrivere indebitamente un abbonamento triennale non richiesto;

c) nell'ostacolare di fatto l'esercizio del diritto di recesso, attendendo il consolidarsi del vincolo contrattuale prima di rendere edotto il destinatario dell'esistenza di un contratto mediante l'invio della fattura di pagamento della rata corrispondente alla prima annualità dell'abbonamento;
d) nel procedere all'invio di ripetuti solleciti di pagamento, nel caso in cui la fattura non venga saldata con la prima richiesta, congiuntamente alla minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato, più interessi legali e spese.
3. La pratica commerciale contestata alla società di recupero crediti internazionali CBR, invece, consiste, da un lato, nel procedere alla formulazione, per conto di DAD, di proposte transattive nei confronti delle microimprese che hanno inconsapevolmente sottoscritto l'abbonamento e non hanno provveduto al pagamento delle relative fatture e, dall'altro, nel caso in cui la proposta di risoluzione stragiudiziale della controversia creditoria non sia stata accolta dalle microimprese, all'invio di solleciti di pagamento accompagnati dalla minaccia di riscossione coatta delle somme richieste dinanzi alle competenti autorità giudiziarie.
4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 15 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
5. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione sono: la preregistrazione inconsapevole ed unilaterale dei dati aziendali delle microimprese in un database telematico, con lo scopo di sollecitare, mediante l'invio di lettere dal contenuto intimidatorio, la sottoscrizione di un abbonamento triennale ad un servizio non richiesto di annunci a pubblicitari a pagamento; l'ostacolare il diritto di recesso delle microimprese in ordine alla permanenza nel predetto vincolo contrattuale per l'intera durata dello stesso; l'invio di ripetuti solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di intraprendere azioni giudiziarie per il recupero coattivo delle quote annuali dell'abbonamento, nonché la formulazione di proposte transattive volte alla risoluzione stragiudiziale della controversia creditoria.

II. MEMORIE DELLE PARTI

6. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 29 settembre 2013, con riferimento al procedimento cautelare, la sola CBR ha presentato la propria memoria difensiva in data 9 dicembre 2013.
7. DAD e CBR, in particolare, in data 4 e 10 ottobre rispettivamente, hanno fatto pervenire delle generiche richieste di proroga del termine di 20 giorni concesso con la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, per il deposito di memorie e documenti utili ai fini della valutazione dei presupposti per l'eventuale sospensione provvisoria della pratica commerciale.
8. In considerazione dell'estrema genericità di tali richieste, tuttavia, è stato richiesto ai professionisti di integrarne la motivazione, dato che la stessa si fondava esclusivamente sulla circostanza che entrambi hanno sede all'estero e che l'Autorità aveva già tenuto conto di tale esigenza concedendo *motu proprio* l'anzidetto termine di 20 giorni. Mentre DAD non ha provveduto ad integrare la motivazione della propria istanza, CBR, invece, alla scadenza del termine originariamente concesso dall'Autorità, ha fatto pervenire una comunicazione irricevibile, in quanto redatta in lingua ceca. Di tale comunicazione si è comunque tenuto conto per salvaguardare il contraddittorio procedimentale, inviando al professionista una copia di cortesia in lingua inglese della comunicazione di avvio del procedimento principale e di quello cautelare e della richiesta di informazioni, e concedendo a CBR una ulteriore dilazione di 10 giorni, affinché

fosse consentito al professionista di produrre l'anzidetta comunicazione nella lingua del procedimento e comunque di depositare memorie e documenti.

9. CBR, in data 9 dicembre 2013, ha pervenire una memoria (in lingua inglese) con cui ha rappresentato di essere una società di recupero crediti che non agisce solo per conto di DAD. Per CBR l'invio di solleciti di pagamento, la formulazione di proposte transattive stragiudiziali, nonché l'informativa che viene resa ai soggetti contattati circa la possibilità che l'asserito creditore possa agire in giudizio contro di loro, costituirebbero procedure standardizzate, necessarie per lo svolgimento di questo tipo di attività economica. CBR, inoltre, ha anche fatto presente che compete esclusivamente all'Autorità Giudiziaria stabilire la validità di un contratto e che il diritto comunitario non distingue tra piccole e grandi imprese, tutelando esclusivamente i consumatori.

III. VALUTAZIONI

10. Sulla base degli elementi sopra indicati, si ritiene che, allo stato, sussistano i presupposti perché l'Autorità disponga, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale sopra descritta.

11. In particolare, sotto il profilo del *fumus boni iuris* gli elementi agli atti del procedimento inducono a ritenere *prima facie* sussistente la scorrettezza della pratica commerciale descritta in violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

12. Quanto al *periculum in mora*, dall'esame degli atti del procedimento allo stato disponibili, sussistono gli elementi per l'adozione della misura cautelare, in quanto i professionisti continuano a realizzare nella sua interezza la pratica commerciale contestata.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO, inoltre, che al fine di soddisfare le esigenze cautelari si rende necessario disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento a cura e spese del professionista, sul sito internet *www.registro-italiano-in-internet.it*;

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che:

a) la società DAD Deutscher Adressdienst GmbH sospenda la pratica commerciale contestata e sospenda ogni attività diretta all'invio, diretto o tramite la società Cross Border Recovery s.r.o. ,di (i) comunicazioni alle microimprese volte a far sottoscrivere inconsapevolmente un abbonamento triennale non richiesto e (ii) di solleciti di pagamento a microimprese italiane anche con la minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie;

b) la società Cross Border Recovery s.r.o. sospenda l'invio di proposte transattive per conto di DAD, nonché di solleciti di pagamento e di minacce di esecuzione coattiva dei crediti vantati dal suo mandante;

c) la società DAD Deutscher Adressdienst GmbH pubblichi un estratto del presente provvedimento, a sua cura e spese, sul sito internet *www.registro-italiano-in-internet.it*, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell'estratto della delibera è quello riportato in allegato al presente provvedimento;

2) l'estratto dovrà essere pubblicato entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazioni del presente provvedimento nel corpo centrale della *homepage* del sito internet *www.registro-italiano-in-internet.it* fino alla conclusione del procedimento in corso;

3) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato e le modalità di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione, così come nelle restanti pagine del sito, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;

4) che la pubblicazione dell'estratto della delibera sulla *homepage* della versione italiana del sito internet *www.registro-italiano-in-internet.it* dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una relazione che illustri dettagliatamente le modalità con cui l'estratto della delibera è stato pubblicato.

d) le società DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o. comunichino all'Autorità, per quanto riguarda il disposto di cui alle lettere *a), b)* e *c*), l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro venti giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PS9158 - DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO
Allegato al provvedimento n. 24704

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013; *[omissis]*

1. Sulla base delle segnalazioni di numerose microimprese, in data 27 settembre 2013 è stato avviato il procedimento istruttorio PS9158, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, nei confronti di DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di seguito, anche DAD) e Cross Border Recovery s.r.o. (di seguito, anche CBR) che, nella loro qualità di professionisti ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, avrebbero posto in essere una pratica commerciale scorretta nei confronti delle microimprese.

2. In particolare la pratica commerciale contestata alla società DAD, consiste:

a) nell'iscrizione inconsapevole dei dati aziendali delle microimprese in un database presente esclusivamente on line sul sito internet *www.registro-italiano-in-internet.it*, al fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento;

b) nell'invio, a mezzo posta cartacea, alle microimprese eteronomamente per-iscritte, di una comunicazione dai toni intimidatori apparentemente volta a far verificare e correggere i dati inseriti nel database telematico, ma sostanzialmente diretta a far sottoscrivere indebitamente un abbonamento triennale non richiesto;

c) nell'ostacolare di fatto l'esercizio del diritto di recesso, attendendo il consolidarsi del vincolo contrattuale prima di rendere edotto il destinatario dell'esistenza di un contratto mediante l'invio della fattura di pagamento della rata corrispondente alla prima annualità dell'abbonamento;

d) nel procedere all'invio di ripetuti solleciti di pagamento, nel caso in cui la fattura non venga saldata con la prima richiesta, congiuntamente alla minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato, più interessi legali e spese.

3. La pratica commerciale contestata alla società di recupero crediti internazionali CBR, invece, consiste, da un lato, nel procedere alla formulazione, per conto di DAD, di proposte transattive nei confronti delle microimprese che hanno inconsapevolmente sottoscritto l'abbonamento e non hanno provveduto al pagamento delle relative fatture e, dall'altro, nel caso in cui la proposta di risoluzione stragiudiziale della controversia creditoria non sia stata accolta dalle microimprese, all'invio di solleciti di pagamento accompagnati dalla minaccia di riscossione coatta delle somme richieste dinanzi alle competenti autorità giudiziarie. *[omissis]*

10. Sulla base degli elementi sopra indicati, si ritiene che, allo stato, sussistano i presupposti perché l'Autorità disponga, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale sopra descritta. *[omissis]*

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che:

a) la società DAD Deutscher Adressdienst GmbH sospenda la pratica commerciale contestata e sospenda ogni attività diretta all'invio, diretto o tramite la società Cross Border Recovery s.r.o. , (i) di comunicazioni alle microimprese volte a far sottoscrivere inconsapevolmente un abbonamento

triennale non richiesto e (ii) di solleciti di pagamento a microimprese italiane anche con la minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie;

b) la società Cross Border Recovery s.r.o. sospenda l'invio di proposte transattive per conto di DAD, nonché di solleciti di pagamento e di minacce di esecuzione coattiva dei crediti vantati dal suo mandante; *[omissis]*

c) la società DAD Deutscher Adressdienst GmbH pubblichi un estratto del presente provvedimento, a sua cura e spese, sul sito internet *www.registro-italiano-in-internet.it*, *[omissis*];

(**Estratto del provvedimento** adottato in data 10.12.2013, il cui testo integrale è **pubblicato sul sito** dell'Autorità ***www.agcm.it***)

Autorità garante della concorrenza e del mercato	Bollettino Settimanale Anno XXIII- N. 53 - 2013
Coordinamento redazionale	Giulia Antenucci
Redazione	Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Maurizio Gentilini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: http://www.agcm.it
Realizzazione grafica	Area Strategic Design